

CIRCOLARE N. 13 DEL 12 GIUGNO 2017

DIRITTO SOCIETARIO

Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie

ABSTRACT

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, che ha attuato la direttiva 2014/95/UE, si è previsto, in capo alle società qualificabili come “enti di interesse pubblico” di grandi dimensioni, l’obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Queste informazioni possono essere contenute nella relazione di gestione o in documenti separati.

I soggetti responsabili della redazione e pubblicazione della dichiarazione sono gli amministratori. Su tali documenti è previsto il controllo del collegio sindacale e dei revisori contabili.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254

INDICE

Introduzione	p. 5
1. Principi generali sulle dichiarazioni non finanziarie e ambito soggettivo di applicazione	p. 9
2. Esonero dall'obbligo di redazione delle dichiarazioni non finanziarie	p.14
3. Le informazioni da fornire nella dichiarazioni non finanziaria	p.15
4. I principi di redazione della dichiarazione non finanziaria	p.19
4.1 Gli <i>standard</i> di rendicontazione, il raffronto con gli esercizi precedenti e i riferimenti ai dati di bilancio	p.19
4.2 Gli indicatori di prestazione	p.22
4.3 L'ampliamento del contenuto informativo	p.23
4.4 Il principio materialità	p.24
4.5 Il principio del <i>comply or explain</i>	p.28
4.6 Il diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili	p.29
5. Modalità di presentazione delle informazioni non finanziarie e rapporto con gli obblighi informativi richiesti nei bilanci	p.31
6. Il procedimento di formazione e il regime pubblicitario	p.36
7. Controlli interni e esterni	p.43
7.1 Il controllo del collegio sindacale	p.44
7.2 Il controllo dell'impresa di revisione	p.47
7.3 L'attestazione del dirigente preposto e il governo delle procedure per la formazione della dichiarazione	p.52
8. L'impatto degli obblighi di rendicontazione in materia non finanziaria sulle funzioni degli amministratori e la possibile attività dei comitati interni	p.56

9. La dichiarazione volontaria conforme	p.62
10. Le sanzioni	p.64
11. I poteri della Consob	p.67
12. Entrata in vigore e adempimenti connessi	p.70

Introduzione

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254¹ è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva 2014/95/UE in materia di informazioni non finanziarie e di informazioni sulla diversità².

La nuova disciplina impone, a società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Esse possono essere contenute nella relazione di gestione e/o in documenti separati. L'obbligo di rendicontazione si fonda sul principio del *comply or explain* in base al quale le imprese possono non praticare politiche in uno o più degli ambiti considerati rilevanti dal legislatore purché ne forniscano le motivazioni. È possibile inoltre omettere informazioni sulle operazioni in corso quando la diffusione potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.

I soggetti responsabili della redazione e pubblicazione della dichiarazione sono gli amministratori. Sulla stessa insiste il controllo del collegio sindacale e dei revisori contabili.

Si prevede infine un apposito apparato sanzionatorio fondato su sanzioni amministrative pecuniarie.

La linea di fondo che ha ispirato tanto il legislatore comunitario quanto la disciplina di attuazione nazionale è quella di un approccio flessibile al tema delle informazioni non finanziarie.

Questa scelta appare del tutto in linea con l'approccio tipico delle più qualificate esperienze internazionali in tema di rendicontazione non finanziaria che si fondano sull'analisi di materialità quale regola principale per identificare le informazioni rilevanti da fornire in relazione al profilo operativo dell'impresa, alle sue strategie, alle aspettative degli *stakeholder*, al contesto in cui opera, ecc. In tal modo, questi obblighi informativi assolvono al ruolo che gli è proprio e congeniale: fornire le informazioni significative sull'impatto dell'attività dell'impresa di natura diversa da quella contabile. Sempre la flessibilità connota anche il profilo delle modalità di esposizione delle

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 gennaio 2017.

² Si tratta della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014.

informazioni che possono essere contenute non solo nella relazione di gestione ma anche, in tutto o in parte, in altri documenti.

Si deve sottolineare inoltre come è ampiamente diffusa nel mondo delle imprese una significativa sensibilità per l'impatto che la propria attività può avere rispetto a una pluralità di categorie di *stakeholder* nonché dei vantaggi competitivi che una visione ampia della propria attività consente. Le imprese di maggiori dimensione o che operano in settori sensibili hanno quindi ormai maturato una larga e significativa esperienza in materia di rendicontazione non finanziaria ispirata alle migliori prassi internazionali. Il principio di flessibilità che connota la disciplina in esame trova piena giustificazione anche in considerazione del fatto che essa si immette in un contesto che vede esperienze di rendicontazione socio/ambientali ampiamente collaudate con l'intento di valorizzarne gli aspetti positivi e di ampliarne l'applicazione.

Un secondo tema di assoluto rilievo nelle scelte adottate dal legislatore nazionale in sede di attuazione della direttiva è quello del disegno del sistema dei controlli in materia. La scelta più significativa del legislatore in questo ambito è stata quella di attribuire al revisore un ruolo di verifica di conformità delle informazioni, che appare non replicato negli altri Stati comunitari più significativi, con l'eccezione della Francia. Il controllo spettante al collegio sindacale è stato ricondotto nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite in via generale dall'ordinamento. La ricostruzione in senso armonico di tale assetto dovrebbe ispirarsi al principio della non duplicazione dei controlli.

Con la presente circolare si intende illustrare il nuovo quadro normativo in materia di informazioni non finanziarie.

L'evoluzione normativa in tema di informativa non finanziaria

Prima di esaminare la disciplina recata dal d. lgs. n. 254/2016, appare opportuno effettuare una breve ricognizione del percorso intrapreso a livello comunitario, di istituzioni private e di norme di autodisciplina che sta attribuendo un rilievo sempre più marcato ai temi relativi alla responsabilità sociale d'impresa, con particolare riguardo alle ricadute in termini di obblighi informativi.

Già prima della direttiva 2014/95/UE, la disciplina comunitaria in materia contabile aveva posto dei primi obblighi di comunicazione relativi a fatti non contabili³. A livello

³ Con la Raccomandazione 30 maggio 2001 la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad adottare le idonee misure per la rilevazione e valutazione dei costi ambientali nei conti annuali e consolidati delle imprese. Successivamente la direttiva n. 2003/51/CE aveva modificato la direttiva sui conti annuali

nazionale, questi obblighi si sono tradotti prevedendo l'inserimento nella relazione di gestione di indicatori di risultato non finanziari pertinenti all'attività della società⁴. Tra queste informazioni il legislatore comprende, in via esemplificativa, quelli inerenti al personale e all'ambiente.

La riflessione svolta a livello comunitario su questi temi è stata però condotta anche in termini più ampi all'interno di una visione che tende a valorizzare e promuovere un quadro europeo in tema di responsabilità sociale delle imprese. La prima tappa di questo percorso è stato il libro Verde del 2001⁵ con cui la Commissione ha inteso lanciare il dibattito sui modi nei quali l'Unione Europea avrebbe potuto promuovere la responsabilità sociale delle imprese, sfruttando "al meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di prassi innovative, migliorando la trasparenza e rafforzando l'affidabilità" delle varie iniziative. A tale Libro Verde ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione del 2002⁶ che si proponeva di presentare la strategia di promozione della responsabilità sociale d'impresa in ambito comunitario.

Nel 2011 la Commissione ha presentato una nuova Comunicazione⁷ con la quale ha enunciato gli impegni da essa assunti in materia nonché i suggerimenti per imprese, Stati membri e altri gruppi di soggetti interessati.

Tale Comunicazione appare significativa sotto molti aspetti. In essa, la Commissione, una volta definita la responsabilità sociale delle imprese come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", afferma il principio per cui le imprese, per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, "devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di: – fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti

(direttiva 78/660/CEE) e sui conti consolidati (direttiva 83/349/CEE) introducendo obblighi informativi in materia non finanziaria. Attualmente questi obblighi sono contenuti nell'art. 19 della direttiva 2013/34/UE che contiene la disciplina del contenuto della relazione di gestione.

⁴ Art. 2428 cc. e art. 40 del d. lgs. n. 127/1991.

⁵ Si tratta del Libro Verde 18 maggio 2001 intitolato "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese".

⁶ Si tratta della Comunicazione della Commissione 2 luglio 2002 relativa alla "Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile".

⁷ Si tratta della Comunicazione della Commissione 25 ottobre 2011 intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese".

interessati e la società in generale; – identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi”.

In base ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, la Commissione precisa che la responsabilità sociale delle imprese “copre almeno le prassi in materia di diritti umani, lavoro e occupazione (quali formazione, diversità, parità di genere nonché salute e benessere dei lavoratori), le questioni ambientali (per esempio la biodiversità, i cambiamenti climatici, l'efficacia delle risorse, l'analisi del ciclo di vita e la prevenzione dell'inquinamento) nonché la lotta alla corruzione. Anche il coinvolgimento e lo sviluppo delle collettività, l'integrazione delle persone disabili e gli interessi dei consumatori, compresa la privacy, rientrano nel programma della RSI. La promozione della responsabilità sociale e ambientale attraverso la catena di approvvigionamento e la divulgazione di informazioni non finanziarie sono riconosciute come importanti questioni trasversali”.

In considerazione del rilievo che la divulgazione di informazioni sociali e ambientali presenta ai fini di facilitare l'impegno su questi temi e di identificare i concreti rischi di sostenibilità, nella predetta Comunicazione la Commissione si è assunta l'impegno di presentare una proposta legislativa sulla trasparenza delle informazioni sociali e ambientali.

In attuazione di questo impegno è stata quindi adottata la direttiva 2014/95/UE, che istituisce, come detto, l'obbligo a carico di alcune grandi società di comunicare informazioni non finanziarie. Essa, sotto un profilo formale, ha integrato la direttiva 2013/34/UE che armonizza la disciplina comunitaria sui bilanci d'esercizio e consolidato, inserendo due nuovi articoli rispettivamente sulla dichiarazione individuale e sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Si tratta di obblighi che non attengono direttamente alla responsabilità sociale delle imprese ma si pongono nell'ottica specifica di accrescere la trasparenza e di migliorare l'uniformità e la comparabilità in tema di informazioni non finanziarie.

Sempre nell'ottica di valorizzare il profilo informativo delle attività socio-ambientali, si pongono anche documenti di importanti istituzioni finanziarie. Significativo in questo senso è la pubblicazione nel mese di febbraio 2017 da parte del *London Stock Exchange Group* (il gruppo borsistico di cui fa parte anche Borsa italiana) delle linee guida per integrare nei reporting e nelle informazioni ai consumatori le informazioni socio-ambientali.

In una visione del più generale rilievo che sta assumendo il tema della responsabilità sociale delle imprese si deve infine dar conto delle innovazioni introdotte nel codice di autodisciplina delle società quotate⁸. Nell'articolo del codice di autodisciplina dedicato al ruolo del consiglio di amministrazione, si è introdotto, tra i criteri applicativi dedicati alle competenze dell'organo, un riferimento alla necessità che la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, includa nelle valutazioni "tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente". Questa ampia formulazione apre a una valutazione dei rischi di natura non finanziaria. Lo stesso Codice suggerisce, inoltre, alle sole società appartenenti all'indice FTSE Mib, di valutare l'opportunità di istituire un comitato con il compito specifico di supervisionare i temi di sostenibilità connessi all'esercizio dell'impresa.

In sintesi tutte queste indicazioni sembrano tracciare un percorso che in cui vi è un superamento dell'ottica meramente volontaristica che ha finora connotato nel nostro ordinamento i temi della responsabilità sociale d'impresa per sfociare in un ambito giuridicamente rilevante. Questo è sicuramente vero già oggi per il profilo della rendicontazione⁹.

1 Principi generali sulle dichiarazioni non finanziarie e ambito soggettivo di applicazione

Il regime di trasparenza sulle informazioni non finanziarie si incentra sull'obbligo di redazione e pubblicazione di una dichiarazione che può essere individuale, cioè relativa alla singola società, oppure consolidata, cioè relativa a un gruppo di società, la quale è destinata contiene una serie di informazioni di natura non finanziaria¹⁰.

Le dichiarazioni devono essere redatte per ogni esercizio finanziario. Con il termine esercizio finanziario si intende far riferimento al periodo temporale annuale in cui è

⁸ Si veda le novità al codice di autodisciplina introdotte nella versione di luglio 2015.

⁹ È da sottolineare come, in altri ordinamenti (in particolare quello degli Stati Uniti d'America, quello inglese e quello sudafricano), le legislazioni autorizzano o prescrivono agli amministratori di prendere in considerazione nei loro processi decisionali anche gli interessi degli stakeholder (cfr. V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, 2013, p. 104 ss.).

¹⁰ Art. 2 del d. lgs. n. 254/2016.

scandita nel tempo la gestione della società ai fini della redazione del bilancio d'esercizio o consolidato. Si tratta quindi di un documento a cadenza annuale che rendiconta le informazioni non finanziarie relative alla frazione temporale corrispondente a quello del bilancio d'esercizio o consolidato di riferimento.

La dichiarazione individuale

La dichiarazione individuale contiene le informazioni di natura non finanziaria attinenti alla singola società. Sono soggette all'obbligo di redazione della dichiarazione individuale le società che rientrano tra gli "enti di interesse pubblico" e contemporaneamente presentano determinate caratteristiche che le collocano tra le imprese di grande dimensione¹¹.

La nozione di enti di interesse pubblico è ricavata facendo riferimento all'elencazione contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che comprende: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; le banche; le imprese di assicurazione e riassicurazione.

Le caratteristiche che qualificano le predette società come imprese di grande dimensione sono quelle di aver avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e di aver superato, alla data di chiusura del bilancio, almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) venti milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; b) quaranta milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

La dichiarazione consolidata

La dichiarazione di natura consolidata contiene invece le informazioni di natura non finanziaria relative a una dimensione di gruppo. Sono tenuti alla redazione della dichiarazione non finanziaria di natura consolidata gli "enti di interesse pubblico" che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni¹². Si considera gruppo di grandi dimensioni il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che complessivamente abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) venti milioni di euro di totale

¹¹ Art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016.

¹² Art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

dell'attivo dello stato patrimoniale; b) quaranta milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni¹³.

Per società madri si intendono gli enti di interesse pubblico tenuti alla redazione del bilancio consolidato secondo il decreto legislativo n. 127/1991 oppure secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS¹⁴. Per società figlie¹⁵ si intendono le società incluse nel perimetro di consolidamento di una società madre in base alle regole contabili concretamente applicate (decreto legislativo 127/1991 oppure principi contabili internazionali IAS/IFRS).

In sintesi una società, al fine di verificare se è soggetta all'obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria di natura consolidata, deve verificare se: a) sia un ente di interesse pubblico; b) sia soggetta all'obbligo di redigere un bilancio consolidato; c) sia un gruppo di grandi dimensioni.

Al riguardo, è da sottolineare come i presupposti in presenza dei quali una società è tenuta a redigere il bilancio consolidato sono sempre quelli indicati negli artt. 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 127/1991. I principi contabili internazionali IAS/IFRS intervengono a valle di tali presupposti, definendo i principi sostanziali da adottare nella redazione del consolidato, tra cui l'area di consolidamento¹⁶.

Nel caso in cui la società sia obbligata a redigere una dichiarazione di natura consolidata, è ragionevole ritenere che, pur in assenza di un'espressa disposizione, sussista un correlativo obbligo delle controllate di fornire le informazioni funzionali alla preparazione del documento. Un punto di problema è quanto possa considerarsi esteso il potere della società madre. In particolare, si potrebbe sostenere che il potere della società madre possa arrivare ad incidere sull'assetto organizzativo e amministrativo delle controllate al fine di renderle coerenti con le politiche di gruppo in materia socio/ambientale.

¹³ Art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016.

¹⁴ Art. 1, lett. c), del d. lgs. n. 254/2016.

¹⁵ Art. 1, lett. d), del d. lgs. n. 254/2016.

¹⁶ Secondo la Commissione europea, mentre la verifica dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato deve essere effettuato secondo la disciplina nazionale (che attua le direttive comunitarie in materia contabile), la delimitazione dell'area di consolidamento deve essere effettuato in base ai principi contabili internazionali (cfr. [Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento \(CE\) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati, novembre 2003](#)).

Il perimetro di consolidamento

Un aspetto cruciale della dichiarazione non finanziaria di natura consolidata è la delimitazione dell'area di società che devono essere considerate dall'impresa madre nella dichiarazione consolidata.

Al riguardo, lo schema di decreto legislativo prevedeva che la dichiarazione consolidata dovesse comprendere i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente. Le Commissioni parlamentari, nell'esprimere i pareri sullo schema di decreto legislativo, avevano chiesto al Governo di valutare l'opportunità di consentire l'esclusione dei dati relativi alle società figlie, quando da ciò non fosse derivato un impatto significativo. La versione finale del decreto legislativo, come attestato dalla relazione al decreto stesso, ha in parte accolto questa osservazione inserendo il principio generale di rilevanza. In base alla versione finale dell'art. 4 del d. lgs. n. 254/2016, infatti, la dichiarazione consolidata deve comprendere i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente, "nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta".

Questo implica la possibilità di un disallineamento tra l'area di società prese in considerazione nel consolidato contabile e l'area delle società prese in considerazione nella dichiarazione non finanziaria.

Nel definire il perimetro di società da comprendere nella rendicontazione consolidata, la società madre quindi deve partire dalle società incluse nell'area di consolidamento contabile e cioè di tutte le imprese controllate e consolidate in forma integrale "linea per linea" alla data di chiusura dell'esercizio. Successivamente essa può effettuare una valutazione di significatività sulle singole società che può portare ad escludere dalla dichiarazione quelle che, se pure incluse nell'area di consolidamento contabile, non risultano necessarie al fine di comprendere l'attività del gruppo, il suo andamento, i suoi risultati e l'impatto prodotto dall'attività stessa.

È da sottolineare che il giudizio di significatività deve essere condotto con riferimento all'impatto sui temi non finanziari che le singole società da consolidare possono produrre. Il principale parametro in base al quale definire il perimetro di consolidamento dovrebbe quindi essere costituito dalla dimensione dell'impresa con riferimento alla natura dell'attività da essa esercitata, anche in rapporto al *core business* del gruppo. Nel caso, ad esempio, di un gruppo che opera nel campo della produzione di energia,

mentre potrebbe non essere significativa la raccolta di dati relativa a una società holding pura, sono significativi, per converso, i dati non finanziari delle società del gruppo anche di ridotte dimensioni che gestiscono impianti di produzione di energia.

Questa flessibilità deve essere bilanciata illustrando nella dichiarazione le scelte effettuate in ordine al perimetro di rendicontazione non finanziaria.

Un tema relativo sempre al perimetro di consolidamento riguarda l'ipotesi dell'acquisizione di una società in corso d'esercizio.

Sotto un profilo contabile, l'area delle imprese incluse nel consolidato riguarda tutte le imprese controllate alla data di chiusura dell'esercizio. In base alla disciplina nazionale è però possibile escludere alcune imprese controllate dall'area di consolidamento nel caso in cui ricorrano particolari condizioni. Una di queste condizioni è l'impossibilità di ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni¹⁷. La dottrina ha considerato un'ipotesi paradigmatica di applicazione di questa esclusione proprio l'acquisizione di una partecipazione di controllo in prossimità della chiusura dell'esercizio, avvertendo però che l'esimente in parola può essere invocata solo in casi eccezionali¹⁸.

Analogo ragionamento potrebbe essere tenuto in considerazione anche con riferimento alla necessità di comprendere nella dichiarazione consolidata le società acquisite in corso d'esercizio. In punto di principio, le imprese da includere sono tutte le società figlie consolidate integralmente. Nel caso in cui però l'acquisizione di una certa società fosse avvenuta in un momento temporale prossimo alla chiusura dell'esercizio per cui è estremamente difficile organizzare un processo di raccolta e catalogazione delle informazioni non finanziarie potrebbe essere giustificato escludere tale società dalla dichiarazione consolidata.

In tema di informazioni non finanziarie è inoltre doveroso fare un passaggio ulteriore, in considerazione della specifica natura di tali informazioni. Mentre infatti tutte le società di capitali raccolgono i dati contabili per la preparazione del bilancio, la raccolta e catalogazione di informazioni socio/ambientali costituiscono attività che non si

¹⁷ Art. 28, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 127/1991. Nel contesto dei principi contabili internazionali, il nuovo IFRS 10 non dice nulla sulla possibilità di non consolidare le società appena acquisite. Nel nuovo Framework ai principi contabili internazionali vi è un più ampio riferimento al rapporto costi/benefici che si pone alla base della disciplina delle informazioni contabili (QC35).

¹⁸ G. OLIVIERI G. STRAMPELLI, *Bilancio consolidato*, in *Le società per azioni Abbadessa Portale*, Milano, 2016, p. 2459.

presentano connaturate all'attività d'impresa ma sono il frutto di una scelta dell'impresa. Questo comporta che, mentre in campo contabile i problemi di raccolta dei dati delle società controllate acquisite nel corso dell'esercizio sono sostanzialmente riconducibili a profili di armonizzazione delle procedure e dei criteri di rilevazione/valutazione di dati esistenti, in campo socio/ambientale potremmo trovarci in presenza di una situazione in cui non è in essere un processo di raccolta e catalogazione dei relativi dati. Questa situazione può giustificare in modo più ampio la possibilità di escludere le società acquisite in corso d'anno dalla rendicontazione contabile consolidata relativa all'anno di acquisizione quando risulta estremamente difficile organizzare un processo di raccolta dei dati oppure non è possibile reperire i dati da raccogliere. A tale proposito, appare opportuno che la società, nell'indicare l'esclusione dal perimetro di consolidamento della società acquisita nell'anno, dia anche conto dell'attività posta in essere al fine di implementare il processo di rendicontazione. Chiaramente l'esenzione può valere solo per l'esercizio in cui si realizza l'operazione di acquisizione.

2 Esonero dall'obbligo di redazione delle dichiarazioni non finanziarie

Il d. lgs. n. 254/2016 prevede una serie di casi in cui si esclude l'obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria individuale o consolidata.

La società che, sia un ente di interesse pubblico di grandi dimensioni, non deve redigere la dichiarazione individuale nei seguenti due casi¹⁹.

Il primo caso è quello in cui la stessa società sia tenuta a redigere una dichiarazione non finanziaria di natura consolidata. Questo significa che l'obbligo di redigere la dichiarazione consolidata assorbe, in capo alla società madre, l'obbligo di redigere la dichiarazione individuale.

Il secondo caso è quello in cui la società e le sue eventuali società figlie siano comprese nella dichiarazione consolidata redatta da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi oppure da un'altra società madre europea che redige la dichiarazione non finanziaria in base alla disciplina comunitaria. Sono società madri europee quelle società, soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione

¹⁹ Art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016.

europea, le quali sono tenute alla redazione del bilancio consolidato in base alla direttiva 2013/34/UE²⁰.

La società, che sia un ente di interesse pubblico di grandi dimensioni, non deve redigere quindi la dichiarazione individuale se rientra nel perimetro di consolidamento di una società madre, italiana o europea, che redige una dichiarazione consolidata in base alla disciplina comunitaria.

Questa tipologia di esenzioni discende dalla natura stessa delle informazioni non contabili da rendicontare rispetto alle quali le esigenze informative degli *stakeholder* si appuntano sulle politiche e sui rischi di natura non finanziaria riferiti al gruppo nel suo complesso. Non vi è alcun interesse specifico infatti per la conoscenza delle informazioni non finanziarie relative alla capogruppo che è, di solito, una holding non operativa.

Le società/enti di interesse pubblico, che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, non devono redigere la dichiarazione consolidata qualora la società sia anche una figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di un'altra società madre, italiana o europea, che redige tale dichiarazione in base alla disciplina comunitaria.

Si tratta in questo secondo caso di un meccanismo di esenzione analogo a quello in essere per i consolidati contabili a favore delle subholding nei gruppi verticali al fine di evitare una moltiplicazione dei consolidati.

È da sottolineare che questi meccanismi di esonero operano solo nel caso in cui la società apicale sia una società madre tenuta in via obbligatoria alla dichiarazione consolidata non finanziaria. L'esonero non può operare nel caso in cui la società apicale rediga una dichiarazione consolidata in via volontaria. Nel caso di società apicali straniere, l'esonero non opera quando si tratti di società appartenenti a ordinamenti giuridici diversi da quelli di uno Stato membro dell'Unione europea.

3 Le informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria

La disciplina delle informazioni che devono essere fornite nella dichiarazione non finanziaria e i principi che si devono seguire è identico nella dichiarazione di natura

²⁰ Art. 1, lettera e), del d. lgs. n. 254/2016.

individuale e in quella di natura consolidata. Al riguardo, la disciplina fissa il contenuto per la dichiarazione individuale (art. 3), ed effettua un rinvio a questa normativa nel definire il contenuto della dichiarazione consolidata, fatto salvo il principio di compatibilità (art. 4, comma 2).

Il sistema di informazioni da fornire è così sintetizzabile. Il legislatore parte dall'individuazione di una serie di ambiti informativi non finanziari di natura socio/ambientale considerati rilevanti. In particolare, la dichiarazione non finanziaria copre i seguenti ambiti: a) ambiente; b) comunità di riferimento; c) personale; d) rispetto dei diritti umani; e) lotta alla corruzione attiva e passiva.

Rispetto a questi ambiti, le informazioni sono organizzate in due campi: il primo riconducibile in termini sintetici alle strategie aziendali (modello aziendale, politiche praticate e risultati conseguiti, principali rischi); il secondo relativo all'impatto dell'attività della società relativamente ai predetti ambiti²¹.

Il legislatore individua quindi una griglia di informazioni che presume come rilevanti per le varie categorie di *stakeholder* interessate alle informazioni non finanziarie. Su di esse la società esercita uno scrutinio volto a considerare quelle che devono essere fornite nella dichiarazione non finanziaria al fine di assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, secondo un criterio di rilevanza in considerazione delle attività e delle caratteristiche dell'impresa (v. sul principio di materialità *infra* il paragrafo 4.4)²².

Il sistema normativo realizza in questo modo un equilibrio volto a focalizzare gli obblighi informativi sulle caratteristiche e sull'attività dell'impresa.

In via esemplificativa, per quelle imprese che si rivolgono primariamente a una clientela ampia e di natura debole (quali i consumatori), la categoria dei clienti potrebbe assumere la qualifica di categoria rilevante ai fini degli obblighi informativi. Si pensi all'impatto sociale dell'attività che potrebbe comprendere anche le comunità con cui si entra in un rapporto contrattuale, così come al rispetto dei diritti umani in cui sono compresi anche le politiche di discriminazione verso i clienti. In conclusione, le dichiarazioni non finanziarie potrebbero comprendere, in modo trasversale rispetto ai vari ambiti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, anche

²¹ Art. 3, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 254/2016.

²² Art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016.

informazioni relative alla categoria dei clienti, quando necessarie per comprendere l'attività dell'impresa.

Le strategie aziendali

Il primo campo informativo di cui si compone la dichiarazione non finanziaria è sostanzialmente riconducibile alle strategie aziendali in merito agli ambiti informativi sopra indicati.

La dichiarazione non finanziaria è chiamata a descrivere il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa. Tale descrizione deve comprendere anche i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati per la prevenzione dei reati in base alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ex d. lgs. n. 231/2001)²³.

Il modello aziendale deve essere descritto nella sua interezza con una particolare attenzione ai profili che interessano i temi non finanziari²⁴. È infine da ricordare che il d. lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche comprende, nel catalogo di reati rilevanti ai fini di irrogare le sanzioni amministrative, anche i reati di concussione e corruzione²⁵, i reati ambientali²⁶ e i reati derivanti da norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro²⁷. In questo modo il modello organizzativo 231 si intreccia con i temi socio/ambientali (se pure in un ambito penalmente rilevante) e con i profili della corruzione.

La dichiarazione descrive inoltre le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario. Si tratta chiaramente delle politiche praticate dall'impresa e dei risultati conseguiti negli ambiti socio/ambientali qui rilevanti.

Sempre nella dichiarazione devono essere presentati i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi i quali derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi

²³ Art. 6, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 231/2001. È da ricordare che Assonime pubblica sul suo sito un Dizionario 231 diretto a illustrare le novità giurisprudenziali e normative della materia.

²⁴ Alcune indicazioni significative su come deve essere intesa la descrizione del modello aziendale sono contenute nei principali *standard* di rendicontazione in materia non finanziaria riconosciuti a livello internazionale (cfr. *l'International Integrated Reporting Framework* e gli *Standards GRI 2016*)

²⁵ Art. 25 del d. lgs. n. 231/2001.

²⁶ Art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001.

²⁷ Art. 25-septies del d. lgs. n. 231/2001.

prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Un punto problematico è quale debba essere la nozione di rischio assunta nel decreto in esame. Nel campo della finanza aziendale, il rischio è da intendere “in termini di distribuzione dei rendimenti effettivamente realizzati rispetto ai rendimenti attesi”²⁸. Il concetto di rischio si avvicina a quello di incertezza e si distingue dalla nozione di pericolo²⁹. In seno al Codice di autodisciplina, la nozione di rischi aziendali si identifica negli eventi che possono determinare uno scostamento rispetto agli obiettivi strategici dell’impresa³⁰.

Queste nozioni non dovrebbero essere valide con riferimento alla dichiarazione di natura non finanziaria in cui la nozione di rischio dovrebbe essere intesa come riferita agli eventi, accadimenti o scenari che possono determinare un impatto negativo sui temi socio/ambientali qui considerati. In questo senso sembra esprimersi il Considerando 8 della direttiva 2014/95 il quale parla di “principali rischi di gravi ripercussioni” e precisa che “la gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza”.

È da considerare che la descrizione deve riguardare i “principali” rischi e cioè quelli che possono avere un impatto significativo.

L’impatto dell’attività

Il secondo campo informativo si concentra sull’impatto dell’attività della società relativamente ai predetti ambiti socio/ambientali.

La dichiarazione non finanziaria è chiamata ad illustrare: a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili; b) l’impiego di risorse idriche; c) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; d) l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai principali fattori di rischio o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; e) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le

²⁸ A. DAMODARAN O. ROGGI, *Finanza aziendale*, Rimini, 2015, p. 76.

²⁹ M. MAUGERI, *Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa non bancaria*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, giugno 2014, p. 6.

³⁰ Cfr. Principio n. 7,

convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia; f) le modalità con cui si realizza il dialogo con le parti sociali; g) le misure adottate per prevenire le violazioni dei diritti umani nonché le azioni poste in essere per impedire atti discriminatori; h) gli strumenti adottati contro la corruzione sia attiva sia passiva.

Nello schema di decreto legislativo posto in consultazione dal Ministero, l'impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza era non solo quello attuale ma anche quello "prevedibile". Nella nostra risposta alla consultazione avevamo chiesto una modifica di questa previsione, poiché non è possibile valutare l'impatto "prevedibile" di una certa attività. Cercando di accogliere questa osservazione, la nuova versione degli obblighi informativi in tema di impatto sull'ambiente la salute e la sicurezza prevede che l'informazione d'impatto deve essere resa "ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine". Tale formula sembra alludere all'idea che l'informazione sull'impatto a medio termine deve essere fornita solo se si tratti di un'informazione che può essere determinata in base a ipotesi o scenari realistici.

4 I principi di redazione della dichiarazione non finanziaria

Una volta indicato il contenuto che deve assumere la dichiarazione esaminiamo i principi di redazione del documento.

4.1 Gli *standard* di rendicontazione, il raffronto con gli esercizi precedenti e i riferimenti ai dati di bilancio

Le informazioni devono essere fornite secondo le metodologie ed i principi previsti dallo *standard* di rendicontazione utilizzato quale riferimento³¹. Per "*standard* di rendicontazione" si intendono "gli *standard* e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria" in esame³².

Il Considerando 9 della direttiva 2014/95/UE indica quali standard ai quali le società possono fare riferimento il sistema di ecogestione e *audit* (EMAS), il Patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle

³¹ Art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016.

³² Art. 1, lett. f), del d. lgs. n. 254/2016.

Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la *Global Reporting Initiative*.

Si tratta chiaramente di un elenco puramente esemplificativo. Vi possono essere altri standard diffusi a livello internazionale il cui livello di riconoscimento, da parte dei vari soggetti interessati, è tale che non si può dubitare del fatto che rientrino anch'essi nell'ambito degli *standard* funzionali ad assolvere gli obblighi informativi della disciplina in esame. Intendiamo riferirci, ad esempio, agli *standard* redatti dall'*International Integrated Reporting Council (IIRC)*³³.

Attualmente le imprese italiane fanno tendenzialmente riferimento agli standard redatti dal predetto IIRC e a quelli predisposti dal *Global Reporting Initiative (GRI)*³⁴.

Nella prassi di rendicontazione non finanziaria di natura volontaria, vi sono stati esempi di società che hanno adottato congiuntamente due o più *standard* di rendicontazione³⁵. La formula del legislatore – che parla di standard al singolare – non sembra ostare alla possibilità che, nel nuovo contesto normativo, si possano seguire congiuntamente, nella redazione della medesima dichiarazione non finanziaria, più standard di rendicontazione, a condizione che siano tra loro compatibili.

La società può anche utilizzare una metodologia di rendicontazione autonoma. Con il termine di “metodologia autonoma di rendicontazione” si intende “l’insieme composito, costituito da uno o più *standard* di rendicontazione, ..., e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli

³³ Si tratta dell'*Integrated Reporting Framework 1.0*.

³⁴ Per quanto riguarda il GRI, tale organizzazione ha finora pubblicato linee guida. Si tratta delle *Sustainability Reporting Guidelines* che hanno avuto una pluralità di versioni nel tempo. Nel 2013 è uscita la versione G4 che è quella attualmente quella utilizzata e rimarrà valida fino al 30 giugno 2018. A fine 2016, sono stati pubblicati, sempre da parte del GRI, veri e propri standard (sono gli *Standards GRI 2016*).

³⁵ Si pensi ad esempio al Rapporto di sostenibilità del Gruppo Intesa San Paolo 2015 in cui nella redazione del rapporto si è dichiarato di aver seguito: le "*Sustainability Reporting Guidelines*" (versione GRI 4) e il supplemento di settore "*Financial Services Sector Supplements*"; le linee guida di redazione del Bilancio Sociale per il settore del credito; lo *standard LBG (London Benchmarking Group)* per la rendicontazione dei contributi alla comunità. Si sono tenuti in considerazione anche i principi di rendicontazione del *Framework IIRC (International Integrated Reporting Council)* con l'obiettivo di avviare una modalità di rendicontazione integrata.

previsti dagli *standard* di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria” in esame³⁶.

Nella dichiarazione non finanziaria deve essere indicato lo *standard* di rendicontazione adottato e, nel caso in cui lo *standard* di rendicontazione utilizzato differisca da quello utilizzato per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione³⁷. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma la dichiarazione deve fornire una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione. Nel caso di cambiamenti intervenuti nella metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata rispetto agli esercizi precedenti, essi devono essere indicati con la relativa motivazione³⁸.

Alla luce di queste indicazioni, il legislatore riconosce alle società il potere di mutare gli *standard* di rendicontazione utilizzati da un esercizio a un altro, purché se ne fornisca la motivazione.

Il d. lgs. n. 254/2016 afferma che le informazioni non finanziarie “sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo *standard* di rendicontazione utilizzato”.

Questa formulazione pone il problema se il raffronto con i dati dell’esercizio precedente sia un principio di carattere generale o si attivi solo nel caso in cui sia previsto dallo *standard* di rendicontazione utilizzato. In via di prima approssimazione, appare plausibile ritenere che si tratti di un principio di carattere generale, il quale non dipende dallo *standard* di rendicontazione utilizzato. A conforto di questa opinione si può rilevare come, nelle stesse norme transitorie del d. lgs. n. 254/2016, si preveda che in sede di prima applicazione della disciplina, le società possa fornire un raffronto solo sommario rispetto agli esercizi precedenti³⁹. Questa regola sulla prima applicazione sembra presupporre che il raffronto con i dati dell’esercizio precedente sia un principio di carattere generale.

Al riguardo, merita però effettuare qualche osservazione. Il terreno d’elezione del raffronto tra dati dell’ultimo esercizio e dati dell’esercizio precedente sembra essere non tanto quello di carattere descrittivo previsto dall’art. 3, comma 1 quanto quello dei

³⁶ Art. 1, lett. g), del d. lgs. n. 254/2016.

³⁷ Art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016.

³⁸ Art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 254/2016.

³⁹ Art. 12 del d. lgs. n. 254/2016.

dati informativi sull'impatto dell'attività. Il raffronto relativo agli elementi informativi di natura descrittiva potrà limitarsi ad indicare gli eventuali mutamenti intervenuti relativamente al modello aziendale, ai rischi e alle politiche. Per i dati quantitativi (previsti dall'art. 3, comma 2) la finalità del raffronto è quello di indicare l'evoluzione nel tempo di determinati effetti. Questo dovrebbe però significare che l'obbligo di indicare le informazioni relative all'esercizio precedente è soggetto alla condizione che nell'esercizio precedente siano fornite informazioni di natura omogenea e comparabile. Tale regola non sembra applicabile nel caso in cui ci sia stato un mutamento dello *standard* di rendicontazione oppure un mutamento dei suoi principi, tale da comportare l'inserimento di informazioni nuove o qualitativamente diverse. Si noti che il d. lgs. n. 254/2016 non contiene la regola prevista nel bilancio d'esercizio secondo cui, quando le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate⁴⁰. Non è quindi ipotizzabile che la società sia tenuta ad adattare le informazioni fornite nell'esercizio precedente ai nuovi *standard* di rendicontazione.

Si tenga poi conto che l'informazione relativa all'esercizio precedente potrebbe presentare dei significativi scostamenti quantitativi derivanti da eventi quali il mutamento del perimetro di consolidamento. Di tale accadimenti si dovrebbe dar conto al fine di non ingenerare equivoci nel lettore del documento, così come suggerito del resto dagli stessi standard di riferimento in materia.

Un'ultima regola prevede che la dichiarazione non finanziaria, ove opportuno, sia corredata da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio⁴¹. A tale proposito, si deve subito sottolineare come la formula utilizzata (ove opportuno) manifesta l'idea che il raccordo con le voci di bilancio non è un obbligo ma un collegamento da effettuare in base ad un apprezzamento della società. Vi potrebbero essere, ad esempio, situazioni nelle quali il collegamento è fuorviante. Si pensi tipicamente all'ipotesi in cui vi sia un disallineamento tra perimetro contabile e perimetro della dichiarazione non finanziaria. Questa situazione determina l'indicazione di valori relativi alla medesima attività che non collimano per il diverso ambito di società interessate.

4.2 Gli indicatori di prestazione

In ambito socio/ambientale, al fine di illustrare l'impatto delle attività nonché i risultati conseguiti a seguito delle politiche poste in essere, si utilizzano gli indicatori

⁴⁰ Art. 2423-ter, comma 5, cc.

⁴¹ Art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016.

fondamentali di prestazione (c.d. *KPI*). Si pensi, ad esempio, alle previsioni del GRI che individuano una serie di indicatori di prestazione i quali coprono tutti gli ambiti tematici rilevanti ai sensi della disciplina in esame.

Come detto, la dichiarazione non finanziaria, nell'illustrare le politiche praticate dalla società e i risultati conseguiti, deve anche indicare gli indicatori fondamentali di prestazione adottati.

A tale proposito, il d. lgs. n. 254/2016 prevede che gli indicatori di prestazione da utilizzare sono quelli previsti dallo *standard* di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti.

Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo *standard* di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta⁴².

4.3 L'ampliamento del contenuto informativo

Il principio base che permea la concreta definizione del contenuto informativo da inserire nella dichiarazione non finanziaria è quello per cui il complesso di informazioni richieste dall'art. 3, commi 1) e 2), del d. lgs. n. 254/2016 devono essere fornite "nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta" secondo un criterio di rilevanza in considerazione "delle attività e delle caratteristiche dell'impresa"⁴³.

Questa regola può essere declinata nel senso anzitutto di un ampliamento del contenuto informativo. Il d. lgs. n. 254/2016 prevede infatti che la descrizione delle politiche adottate dalle imprese (si tratta delle informazioni previste dall'art. 3, comma 1) e le informazioni sull'impatto dell'attività della società (si tratta delle informazioni previste dall'art. 3, comma 2) sono fornite "almeno" secondo le indicazioni previste nella legge.

⁴² Art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 265/2016.

⁴³ Art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016.

In tal modo si attribuisce alla società uno spazio di discrezionalità volto ad ampliare il contenuto informativo rispetto a quanto richiesto dal legislatore. Si tratta di un ampliamento che deve essere funzionale ad assicurare una migliore e più appropriata comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta

4.4 Il principio materialità

L'approccio tipico dei sistemi di rendicontazione non finanziaria si basa sul principio generale per il quale le informazioni da fornire sono definite dalla società in base a un'analisi di materialità che identifica le informazioni rilevanti in relazione al suo profilo di *business*, alle sue strategie, alle aspettative degli *stakeholder*, al contesto in cui opera, ecc. In base ai risultati dell'analisi di materialità condotta, la società può decidere di rendicontare o di non rendicontare su profili che sono astrattamente presi in considerazione dallo *standard* di rendicontazione adottato. Significativo in questo senso è l'approccio seguito dal GRI secondo cui il processo di rendicontazione dovrebbe concentrarsi sugli aspetti significativi per le proprie attività e sugli stakeholder considerati rilevanti.

Il problema interpretativo principale che si pone in merito al principio di materialità è costituito dall'ampiezza che esso può assumere nel contesto normativo del d. lgs. n. 254/2016.

Come abbiamo appena detto, nei sistemi di rendicontazione non contabile più diffusi in ambito internazionale, l'analisi di materialità è un elemento imprescindibile che connota e copre interamente l'area dell'informativa non finanziaria. Essa viene condotta, secondo la prassi usuale, a tutti i livelli informativi previsti e cioè per le materie rilevanti, per le politiche adottate e per gli effetti quantitativi dell'attività.

Questa logica di natura qualitativa che seleziona le informazioni da fornire secondo un principio di materialità trova una precisa conferma normativa nel d. lgs. n. 254/2016. Esso prevede infatti due precise indicazioni riferite a parametri di natura qualitativa. Il catalogo di informazioni di natura non finanziaria da fornire deve essere reso "nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta" e secondo un criterio

di rilevanza “tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa⁴⁴. Anche in tema di descrizione dei rischi si fa riferimento ai “principali” rischi.

Come detto, le informazioni sono organizzate in due campi: il primo riconducibile in termini sintetici alle strategie aziendali (modello aziendale, politiche praticate e risultati conseguiti, principali rischi), ai sensi dell’art. 3, comma 1; il secondo relativo all’impatto dell’attività della società relativamente ai predetti ambiti, ai sensi dell’art. 3 comma 2. La regola di materialità costituisce il principio cardine che permea in modo complessivo l’intera area delle informazioni da fornire, ivi comprese le informazioni quantitative d’impatto. I primi due commi dell’art. 3 presentano infatti un collegamento sistematico e sono tra loro intrinsecamente connessi, come appare evidente dal richiamo testuale effettuato dal secondo al primo comma dell’art. 3.

La funzione di questi obblighi informativi non dovrebbe essere infatti quella di pubblicare una massa di informazioni indifferenziate quanto quella di elaborare un documento che sia efficace ed efficiente nel fornire informazioni in ambito non finanziario che siano qualificanti in relazione all’attività e alle caratteristiche dell’impresa.

E’ del tutto evidente infatti che vi potranno essere dati sull’impatto quantitativo che, se pure astrattamente previsti, non sono significativi in considerazione dell’attività della società. Essi non soddisfano quindi interessi rilevanti degli *stakeholder* ma possono comportare rilevanti oneri organizzativi ed economici per organizzare il processo di raccolta dei dati. Si pensi, a titolo d’esempio, alla rilevazione delle emissioni di gas a effetto serra per imprese di servizi finanziari, quali banche e assicurazioni. Una rendicontazione di questo genere non sarebbe assolutamente significativa al fine di illustrare l’attività dell’impresa, il suo andamento, i suoi risultati e l’impatto, ma può comportare oneri non indifferenti.

Non può costituire un argomento contrario la previsione nel decreto del criterio di *comply or explain*, previsto dal sesto comma dell’art. 3, secondo cui, la società che non pratici politiche in uno o più degli ambiti tematici rilevanti per la disciplina in esame (ambiente, comunità di riferimento, dipendenti, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva e passiva), ha l’obbligo di fornire le motivazioni di tale scelta, indicando le ragioni in maniera chiara e articolata (su cui infra).

⁴⁴ Art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016.

La regola del *comply or explain* si pone infatti in una fase successiva rispetto a quella dell'analisi di materialità. Essa infatti è diretta a consentire alle società che abbiano condotto l'analisi di materialità, sui temi indicati dal d. lgs. n. 254/2016, di non approntare politiche su determinati profili, quand'anche essi si presentino materiali per esse.

La società, quindi, pur avendo individuato i temi materiali sui quali ha un obbligo di rendicontazione, è comunque legittimata a non adottare politiche, purché ne dia conto nella dichiarazione non finanziaria.

Il sistema delineato di applicazione integrale del principio di materialità e la regola del *comply or explain* trovano un bilanciamento nella piena trasparenza delle motivazioni e nell'illustrazione del percorso che ha portato la società a definire una certa matrice di materialità rispetto ai vari temi indicati dal d. lgs. n. 254/2016.

In conclusione, è ragionevole ritenere che la società possa decidere quali informazioni fornire sugli aspetti quantitativi di impatto dell'attività di cui all'art. 3, comma 2, purché la decisione si fondi su un'analisi condotta in base ai criteri sopra indicati e sia data piena illustrazione nella dichiarazione delle motivazioni delle varie scelte effettuate.

Una seconda questione è il significato che il principio di materialità deve assumere nel contesto normativo in esame. Si tratta di una questione molto complessa su cui è possibile solo dare qualche indicazione orientativa.

La materialità è un concetto che è possibile riscontrare in una pluralità di segmenti dell'ordinamento. Il primo settore in cui esso assume un rilievo significativo è quello contabile. In tale ambito, si considerano materiali tutte quelle informazioni la cui omissione o errata rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio⁴⁵.

Proprio però perché è una nozione utilizzata in più contesti normativi, il punto da cui partire è che essa deve essere valutata e applicata secondo il contesto normativo di riferimento⁴⁶. Non è quindi possibile utilizzare acriticamente altre definizioni, tra cui *in primis* quella contabile, ma si deve individuare la nozione di materialità in base agli scopi e alle regole del contesto normativo in cui essa si colloca.

⁴⁵ Cfr. art. 2, numero 16, della direttiva 2013/34/UE; *Conceptual Framework for Financial Reporting* 2010, punto QC11.

⁴⁶ Cfr. *Statement of common principles of materiality of the corporate reporting dialogue*, Marzo 2016, p. 3.

Nell'ambito delle informazioni non finanziarie la questione si presenta ancora più delicata per il fatto che le informazioni possono essere rese secondo una pluralità di *standard* di rendicontazione ognuno dei quali potrebbe riferirsi a concetti diversi di materialità.

Nel contesto dei principi GRI, ad esempio, si afferma che “i temi e gli indicatori rilevanti sono quelli che possono ragionevolmente essere considerati importanti nel riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione, o che influenzano le decisioni degli stakeholder e che, pertanto, potenzialmente meritano di essere inclusi nel report. La materialità corrisponde alla soglia oltre la quale un argomento o un indicatore diventano sufficientemente importanti da dover essere inclusi nel report”⁴⁷.

Nel contesto dell'Integrated Reporting invece “un aspetto è materiale se è di tale rilevanza da influire in modo significativo sulla valutazione da parte dei fornitori di capitale finanziario circa la capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine”⁴⁸.

Nel primo sistema di rendicontazione quindi la soglia di rilevanza dell'informazione si determina in considerazione degli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione o che influenzano le decisioni degli stakeholder e i temi rilevanti sono individuati secondo un'analisi basata su una serie di fattori quali il profilo di business, le strategie, le aspettative degli stakeholder, il contesto in cui opera, ecc.⁴⁹. Nel secondo sistema la prospettiva è quella della creazione di valore con la conseguenza che sono materiali quelle informazioni se influenzano in modo significativo la capacità di creare valore⁵⁰.

In conclusione, la determinazione della nozione di materialità dell'informazione nell'ambito non finanziario non può essere definito in modo astratto e generale ma dovrà essere declinato alla luce dei principi previsti dallo *standard* di rendicontazione utilizzato dalla società.

⁴⁷ Cfr. *Sustainability Reporting Guidelines G4*.

⁴⁸ Cfr. *Integrated Reporting Framework*.

⁴⁹ In ambito GRI, l'analisi di materialità è un processo che le società devono periodicamente svolgere e che si articola in una serie di passaggi che coinvolgono anche gli *stakeholder*.

⁵⁰ In tal senso CNDC, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo*, Giugno 2016.

4.5 Il principio del *comply or explain*

In base al d. lgs. n. 254/2016⁵¹, la società che non pratica politiche in uno o più degli ambiti tematici rilevanti per la disciplina in esame (ambiente, comunità di riferimento, dipendenti, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva e passiva) deve fornire nella dichiarazione, individuale o consolidata, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicando le ragioni in maniera chiara e articolata.

Quest'obbligo di trasparenza riprende, anche nell'ambito dell'informazione non finanziaria, l'approccio del *comply or explain* adottato in tema di obblighi informativi sulle pratiche di governo societario delle imprese⁵² in base al quale le società devono indicare, nel caso in cui aderiscano a un codice di comportamento in materia di governo societario, le ragioni dell'eventuale mancata adesione a una o più disposizioni del codice.

La regola in esame ha la fondamentale funzione di bilanciare, a livello informativo, la non rendicontazione su determinati aspetti, imponendo alla società di esplicitare le motivazioni di tale scelta, con l'indicazione in maniera chiara e articolata delle ragioni sottostanti.

Come abbiamo detto, la regola del *comply or explain* si pone a valle della definizione della matrice di materialità e legittima le società a non approntare politiche su determinati profili, indicati nel d. lgs. n. 254/2016, quand'anche essi si presentino materiali per la società.

In tale ottica diventa dirimente la qualità delle spiegazioni rese nella dichiarazione in merito alla scelta di non fornire determinate informazioni. La dichiarazione dovrebbe contenere informazioni chiare, esaurienti e circostanziate che consentano di valutare a tutti gli *stakeholder* interessati le motivazioni in base alle quali si considerano determinate informazioni non rilevanti.

La regola del *comply or explain*, nell'ambito di questa disciplina, appare assumere una capacità espansiva, in ragione delle indicazioni di principio contenute nei vari commi dell'art. 3, che esonda dal tenore testuale della norma la quale si riferisce all'ipotesi in cui la società non pratica politiche in ordine a determinati ambiti non finanziari. Come abbiamo detto, il principio di materialità dovrebbe coprire anche le informazioni sugli

⁵¹ Art. 3, comma 6.

⁵² Art. 20 della direttiva 2013/34 UE e art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF. Raccomandazione 9 aprile 2014 della Commissione europea, commentata nella nostra circolare n. 25 del 2014.

aspetti quantitativi di impatto dell'attività. La flessibilità che dovrebbe connotare l'intera disciplina in materia di obblighi informativi non finanziari è essenziale ma deve essere bilanciata da livelli di trasparenza elevati in ordine alle scelte effettuate che ne consentano una valutazione da parte degli utilizzatori del documento.

Esemplare in questo senso è l'individuazione dei temi materiali. Già oggi vi è la prassi di dedicare, nei documenti di sostenibilità realizzati in via volontaria, un'apposita illustrazione al processo condotto dalla società al fine di definire i temi materiali. Questo consente di rendere verificabile anche all'esterno la correttezza del processo seguito⁵³. Questa prassi potrebbe costituire un benchmark di riferimento in base al quale, pur riconoscendo alle società l'autonomia nel definire una scala di significatività degli aspetti di sostenibilità, si rende trasparente e verificabile il processo che ha portato ad individuare concretamente i profili informativi rilevanti e il grado di analisi appropriato.

4.6 Il diritto alla riservatezza delle informazioni sensibili

Il d. lgs. n. 254/2016 contiene anche un'apposita previsione volta a tutelare le società dall'obbligo di indicare nella dichiarazione non finanziaria informazioni per essa sensibili. In base all'art. 3, comma 8, nella dichiarazione non finanziaria possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione.

Prima di esaminare il contenuto della disposizione, appare opportuno cercare di capire quale potrebbe essere il reale spazio di applicazione di questa clausola di salvaguardia. Gli obblighi informativi in esame costituiscono una forma di rendicontazione di fatti o eventi avvenuti fino alla data di chiusura dell'esercizio. Appare quindi difficile ipotizzare un obbligo di fornire informazioni nella dichiarazione non finanziaria relative a sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione.

È presumibile che l'unica area in cui si possa immaginare una visione prospettica della dichiarazione non finanziaria riguarda la descrizione dei principali rischi generati o subiti.

Al riguardo si potrebbe prendere a riferimento la disciplina contabile. In particolare, la relazione sulla gestione è chiamata a illustrare i principali rischi e incertezze nonché a dar conto dell'evoluzione prevedibile della gestione. In tale ambito, si tratta di

⁵³ Si veda a titolo d'esempio i bilanci di sostenibilità ENEL 2016 (p. 42 ss nonché 192 ss sull'analisi di priorità), IREN 2016 (p. 8 ss) e TIM 2016 (p. 63 ss).

informazioni che, se pure prospettiche, devono essere fornite in modo complessivo senza far riferimento a specifiche operazioni⁵⁴.

In questo senso, anche l'individuazione e descrizione dei principali rischi in ambito socio/ambientale potrebbe tener conto della prevedibile evoluzione della gestione. Non è però ipotizzabile che, in tale contesto, la società sia tenuta a indicare in modo puntuale particolari eventi futuri. Si pensi al caso in cui la società ha programmato una riduzione di emissioni che derivi da dismissione di impianti o riconversione. Questo tipo di notizia deve comunque essere fornita in forma complessiva e non con riferimento a specifiche situazioni⁵⁵.

Ciò detto, il presupposto che giustifica l'utilizzo di questa facoltà consiste nel fatto che la divulgazione della notizia possa compromettere gravemente la posizione commerciale della società. La compromissione deve discendere dal novero di informazioni che dovrebbero essere comunicate con la dichiarazione. La compromissione può riguardare la società che redige la dichiarazione o, nel caso di una dichiarazione consolidata, una delle società del gruppo.

L'omissione di queste informazioni deve avere carattere eccezionale e non può essere utilizzata quando possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti informativi rilevanti.

Al fine di utilizzare questa facoltà, è necessaria una previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo. La decisione di utilizzare questa facoltà per situazioni relative a sviluppi imminenti deve quindi essere formalizzata con una decisione dell'organo amministrativo, la quale tiene conto del

⁵⁴ P. BALZARINI, *Artt. 2428-2429*, in *Commentario Marchetti alla riforma delle società*, Milano, 2006, p. 603.

⁵⁵ È da ricordare che i principi GRI contemplano espressamente la possibilità di non fornire determinate informazioni, indicando le casistiche in cui è possibile omettere l'informazione nonché la spiegazione da fornire (cfr. *GRI-G4 Reporting Principles and standard disclosures*, p. 13: "**REASONS FOR OMISSION** For Standard Disclosures with, reasons for omission may apply in exceptional cases. In exceptional cases, if it is not possible to disclose certain required information, the report should clearly: a) Identify the information that has been omitted. b) Explain the reasons why the information has been omitted. In addition, the applicable explanation of omission from the list below should be provided: A Standard Disclosure, part of a Standard Disclosure, or an Indicator is not applicable; the reason why it is considered to be not applicable should be disclosed The information is subject to specific confidentiality constraints; those constraints are to be disclosed by the organization The existence of specific legal prohibitions; a reference to the specific legal prohibitions should be made The information is currently unavailable. In the case of the unavailability of data, the organization should disclose the steps being taken to obtain the data and the expected timeframe for doing so".

parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, e deve essere adottata prima che sia redatta la dichiarazione.

La dichiarazione deve indicare che è stata utilizzata la facoltà di omissione facendo esplicito rimando al dettato normativo. La menzione nella dichiarazione di aver usufruito dell'omissione non può che assumere carattere del tutto generico senza contenere alcun riferimento a possibili elementi identificativi della fattispecie.

Chiaramente questa facoltà di omissione è specifica per gli obblighi informativi in esame e non pregiudica le discipline di settori diversi dell'ordinamento che impongono obblighi di informazione al pubblico i quali rimangono pienamente applicabili. Purtroppo, lo stesso art. 3, comma 8, del d. lgs. n. 254/2016 si preoccupa di precisare che restano fermi gli obblighi di trasparenza che discendono dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione su un mercato regolamentato⁵⁶. Si pensi in particolare alla disciplina sugli obblighi di informazione al pubblico in materia di informazioni privilegiate.

5 Modalità di presentazione delle informazioni non finanziarie e rapporto con gli obblighi informativi richiesti nei bilanci

Il d. lgs. n. 254/2016 riconosce un'ampia flessibilità sulle modalità documentali che possono contenere le dichiarazioni non finanziarie, tanto individuali quanto consolidate.

La prima modalità prevista è quella di inserire la dichiarazione non finanziaria nella relazione di gestione⁵⁷. In tale ipotesi, la dichiarazione non finanziaria deve costituire un'apposita sezione della relazione di gestione contrassegnata come "dichiarazione non finanziaria".

Essa deve contenere direttamente tutte le informazioni previste dal decreto in esame oppure può indicare le altre sezioni della relazione di gestione oppure ancora le altre relazioni previste da norme di legge (ivi compresa la relazione distinta su cui *infra*) dove reperire le informazioni richieste, "indicando altresì la sezione del sito internet"

⁵⁶ Si tratta principalmente degli obblighi informativi contenuti negli art. 113 ss. del TUF e degli obblighi in tema di informazioni privilegiate di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014.

⁵⁷ Cfr. per la dichiarazione individuale, l'art. 5, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016; per la dichiarazione consolidata, l'art. 5, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016.

della società “dove queste sono pubblicate”⁵⁸. Chiaramente si tratta delle sezioni del sito dove sono pubblicate le relazioni che contengono le informazioni in questione.

La seconda modalità prevista è quella di redigere una relazione distinta dalla relazione di gestione che deve essere contrassegnata dalla dicitura “dichiarazione (individuale/consolidata) di carattere non finanziario”⁵⁹. È subito da sottolineare come questa previsione implica che il documento separato deve essere chiaramente identificato come il documento che contiene le informazioni non finanziarie previste dalla disciplina in esame ma non obbliga a denominare il documento come “dichiarazione non finanziaria”. È in altre parole ammissibile denominare il documento separato anche con altre formule (quale ad esempio, come nella prassi in atto, bilancio di sostenibilità), purché si aggiunga anche la dicitura “dichiarazione non finanziaria redatta ai sensi del d. lgs. n. 254/2016”.

Questa flessibilità ha la finalità di tener conto e rispettare le variegate prassi in essere tra le società che già oggi forniscono informazioni non finanziarie in via volontaria. Alcune imprese forniscono informazioni di natura non finanziaria in uno o più documenti dedicati (si pensi alla pubblicazione dei c. d. bilanci di sostenibilità); altre imprese si sono invece orientate verso forme di reportistica integrata dei dati contabili e delle informazioni non finanziarie volte a evidenziare il processo di creazione del valore in modo complessivo (si pensi ad esempio a quelle imprese che seguono il modello del *Report Integrato* secondo il *Framework* internazionale di rendicontazione dell'*International Reporting Council*).

La predetta flessibilità consente, per un verso, di ordinare le informazioni secondo criteri che possono essere anche diversi da quelli della semplice elencazione in un unico segmento della relazione di gestione e, per altro verso, di evitare le duplicazioni di informazioni per quelle informazioni che sono già contenute in altri segmenti della relazione di gestione oppure in documenti separati previsti per legge.

In base alla disciplina sopra indicata, la società ha quindi un ampio spettro di possibilità su come esporre le informazioni che compongono la dichiarazione non finanziaria.

La prima possibilità è quella di inserire tutte le informazioni nell'apposita sezione della relazione di gestione. La seconda possibilità è quella di inserire tutte le informazioni

⁵⁸ Art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

⁵⁹ Cfr. per la dichiarazione individuale, l'art. 5, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016; per la dichiarazione consolidata, l'art. 5, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016

nella relazione separata. La terza possibilità è quella di disseminare le informazioni da fornire nell'apposita sezione della relazione di gestione e/o in altre sezioni della stessa relazione e/o in altri documenti esterni previsti da leggi, ivi compresa la relazione distinta. In tale ipotesi la sezione della relazione di gestione assume la veste di mappa di orientamento da utilizzare per reperire le varie informazioni tra più documenti.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società decida: di redigere un bilancio di sostenibilità contrassegnato come dichiarazione non finanziaria contenente le sole informazioni in materia ambientale; di presentare una relazione sul governo societario separata dalla relazione sulla gestione; di indicare le informazioni sul personale in un'altra sezione della relazione di gestione; di fornire le residue informazioni nella sezione dedicata della relazione di gestione.

I documenti esterni che possono essere richiamati dalla relazione di gestione sono quelli previsti da norme di legge.

Questa regola deve essere però ben intesa al fine di non restringere in modo immotivato la possibilità di ricorrere ad altri documenti di reportistica pubblicati dalle società. Tale esigenza di principio risponde non solo a motivi di semplificazione per le società ma è anche funzionale ad evitare inutili duplicazioni di documentazione nonché la realizzazione di dichiarazioni non finanziarie inutilmente corpose.

Chiaramente si devono comprendere nel novero delle altre relazioni previste dalla legge tutte quelle forme di documentazione (anche di natura informatica, come nel caso di pubblicazione sul sito internet della società) che sono espressamente previste da norme di legge o da regolamenti nazionali o di ordinamenti esteri. Si pensi, per quanto di nostro interesse, alla relazione sul governo societario, quando essa figuri in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione approvata dall'organo di amministrazione⁶⁰; alla relazione sul pagamento ai governi delle imprese del settore estrattivo e forestale⁶¹.

Un punto di problema riguarda la possibilità di effettuare un richiamo alle informazioni che le società rendono di prassi sul proprio sito internet. Le forme di comunicazione istituzionale che le maggiori società quotate realizzano attraverso il proprio sito comprendono ormai una platea di documenti standardizzati. La pubblicazione di questi documenti risponde all'intento di rendere agevole la comunicazione di informazioni

⁶⁰ Art. 123-bis, comma 3, del TUF.

⁶¹ Cfr. d. lgs. n. 139/2015, commentato nella nostra circolare n. 18 del 2016.

significative ai potenziali fruitori, in osservanza di un generale precetto di corretto comportamento verso i soggetti che possono entrare in contatto con la società. Se pure quindi la pubblicazione di alcuni documenti sul sito della società non risponde a un preciso obbligo di legge, si può dire che la loro pubblicazione assolve a un generale obbligo di corretta informazione del mercato.

Si pensi in particolare alla descrizione del modello 231 che appare usualmente pubblicato sul sito internet della società. Sembra ragionevole ritenere che la società ben possa, nella sezione della relazione di gestione che contiene le informazioni non finanziarie, effettuare un richiamo al documento, pubblicato sul sito, che descrive il modello.

Chiaramente il sistema finora delineato è funzionale ad assolvere gli obblighi previsti dal d. lgs. n. 254/2016 e non impedisce alla società di presentare, oltre alla dichiarazione non finanziaria, ulteriori *report* di natura volontaria destinati a coprire le materie socio/ambientali.

In base alla vigente disciplina in tema di bilanci, la relazione di gestione è già destinata a contenere una serie di informazioni di natura non finanziaria. In particolare, secondo l'art. 2428 cc, per il bilancio d'esercizio, e l'art. 40 del d. lgs. n. 127/1991, per il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione degli amministratori contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell'andamento e del risultato della gestione, che può comprendere anche gli indicatori di risultato non finanziari pertinenti all'attività specifica, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale⁶². Tali indicatori devono essere inseriti "se del caso" ossia se e in quanto tali informazioni abbiano un'effettiva rilevanza conoscitiva⁶³.

Al fine di coordinare gli obblighi informativi in materia non finanziaria, il d. lgs. n. 254/2016⁶⁴ prevede che, quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta nella relazione sulla gestione⁶⁵, si considerano assolti gli obblighi in materia non finanziaria

⁶² Analoghe informazioni sono richieste nella relazione di gestione delle banche (art. 41, comma 2, del d. lgs. n. 136/2015) e nella relazione sulla gestione delle imprese di assicurazione (artt. 94, comma 1-bis, e 100, comma 1-bis, del d. lgs. n. 209/2005).

⁶³ P. BUTTURINI, *La relazione sulla gestione e la relazione di revisione dopo il d. lgs. 32/07*, in *NLCC 2008*, p. 1296.

⁶⁴ Artt. 3, comma 9, e 4, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016.

⁶⁵ Secondo le previsioni dell'art. 5, comma 1, lett. a), in caso di dichiarazione individuale e secondo le previsioni dell'art. 5, comma 3, lett. a), in caso di dichiarazione consolidata.

imposti dall'art. 2428 cc, per il bilancio d'esercizio, e dall'art. 40 del d. lgs. n. 127/1991, per il bilancio consolidato⁶⁶.

La finalità della regola è quella di evitare duplicazioni della medesima informazione e fissa il principio ordinatore per cui le informazioni non finanziarie fornite in ottemperanza al d. lgs. n. 254/2016, in considerazione del loro grado di analiticità, soddisfano anche gli obblighi informativi sui profili non finanziari richiesti dalla disciplina generale.

Questo significa che la redazione della dichiarazione non finanziaria consente di omettere l'indicazione delle analoghe informazioni di natura non finanziaria previste dalla citata disciplina generale (si pensi in particolare agli indicatori di risultato non finanziari pertinenti all'attività specifica, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale).

Il tenore della norma apre due problemi interpretativi.

La prima questione riguarda l'ipotesi in cui la dichiarazione non finanziaria sia collocata in una relazione distinta. Poiché il tenore letterale della regola di coordinamento considera assolti gli obblighi informativi non finanziari previsti dalla disciplina generale solo nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta nella relazione di gestione, si potrebbe ritenere che, nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia collocata in una relazione distinta, la relazione sulla gestione debba comunque contenere le informazioni di natura non finanziaria previste dalla disciplina generale.

Questa interpretazione letterale della regola di coordinamento tra disciplina generale sulle informazioni non finanziarie e disciplina speciale non appare convincente. La perfetta fungibilità tra relazione di gestione e relazione distinta al fine di soddisfare gli obblighi informativi richiesti dal d. lgs. n. 254/2016 non può che avere effetto anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di natura non finanziaria richiesti dalla disciplina generale.

Poiché inoltre, quand'anche la dichiarazione non finanziaria sia contenuta nella relazione di gestione, questa può limitarsi ad indicare le altre sezioni della relazione o gli altri documenti dove reperire le informazioni richieste, gli obblighi informativi di natura non finanziaria previsti dalla disciplina sui bilanci si devono considerare rispettati quando la relazione di gestione si limiti ad effettuare un richiamo alla relazione distinta.

⁶⁶ Nonché dalle norme corrispondenti per banche e assicurazioni.

Il vero punto che merita di essere sottolineato è che gli obblighi informativi di natura non finanziaria sono previsti dalla disciplina sui bilanci quale corredo informativo a disposizione dei soci. Se così è, se ne deve desumere che la fungibilità delle informazioni contenute nella relazione distinta sussiste, sotto un profilo funzionale, solo se quest'ultima assume la veste di allegato al bilancio.

Una seconda questione riguarda se la società madre che redige una dichiarazione non finanziaria consolidata debba indicare, nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, le informazioni non finanziarie richieste dall'art. 2428 cc.

Sotto un profilo formale, non c'è dubbio che la regola di coordinamento prevista dal d. lgs. n. 254/2016 mette in relazione, da un lato, la dichiarazione individuale e il bilancio d'esercizio e, dall'altro lato, la dichiarazione consolidata e il bilancio consolidato. Questo significa che, in via letterale, nel caso di redazione della sola dichiarazione non finanziaria consolidata, il bilancio d'esercizio della società madre dovrebbe comunque contenere le informazioni non finanziarie richieste dall'art. 2428 cc. (o dalle corrispondenti norme per banche e assicurazioni). Si può però anche ipotizzare una diversa interpretazione. Come detto, la società che redige una dichiarazione consolidata è esonerata dalla redazione della dichiarazione individuale. Questo esonero costituisce l'espressione del principio generale secondo cui nel campo delle informazioni non finanziarie rilevano le informazioni relative al gruppo nel suo complesso. Da ciò, se ne dovrebbe dedurre che la redazione di una dichiarazione non finanziaria consolidata da parte di una società assorbe gli obblighi informativi di natura non finanziaria che la stessa dovrebbe fornire nel bilancio d'esercizio secondo l'art. 2428 cc.

6 Il procedimento di formazione e il regime pubblicitario

Il procedimento di formazione della dichiarazione non finanziaria, tanto individuale quanto consolidata, prevede alcuni principi comuni e poi si viene ad articolare a seconda se la dichiarazione costituisca una sezione della relazione di gestione oppure costituisca una relazione distinta.

Il principio generale è quello per cui spetta agli amministratori della società garantire che la dichiarazione non finanziaria sia redatta e pubblicata secondo la disciplina in esame. Nell'adempimento di questi obblighi, essi agiscono secondo criteri di

professionalità e diligenza⁶⁷. All'organo di controllo spetta invece il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel decreto nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento.

Il d. lgs. n. 254/2016 si preoccupa poi di precisare i passaggi procedurali di formazione e pubblicità per il caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta in una relazione distinta⁶⁸. In particolare, si prevede che la relazione distinta sia approvata dall'organo amministrativo. Essa deve poi essere messa a disposizione dell'organo di controllo e del revisore (incaricato di verificare la predisposizione della dichiarazione e/o la sua conformità alle regole di riferimento) entro i termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio (o del bilancio in caso di consolidato). La relazione distinta deve infine essere pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Sulla base di queste indicazioni appare chiaro come la dichiarazione non finanziaria, tanto se inserita nella relazione di gestione quanto se contenuta in un documento autonomo, è un atto che rientra nell'esclusiva competenza degli amministratori che ne assumono la paternità e ne rispondono in termini di responsabilità.

Una prima questione riguarda la possibilità di delegare a un amministratore o a un comitato all'interno del consiglio la redazione della dichiarazione non finanziaria⁶⁹.

Non si possono aver dubbi sul fatto che la dichiarazione non finanziaria che costituisce una sezione della relazione di gestione sia un atto di competenza degli amministratori di natura non delegabile.

La redazione del bilancio d'esercizio è infatti un'attribuzione del consiglio di amministrazione non delegabile⁷⁰. In tale ambito comunemente la dottrina fa rientrare non solo il bilancio inteso in senso stretto ma anche la relazione di gestione⁷¹. Analoghe indicazioni emergono anche con riferimento al bilancio consolidato. Anche per il consolidato infatti la dottrina ritiene che si tratti di un atto non delegabile⁷².

⁶⁷ Art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 254/2016.

⁶⁸ Art. 5, comma 1, lett. b) e comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016.

⁶⁹ Sul diverso tema dell'attività istruttoria dei comitati all'interno del consiglio v. *infra* il capitolo 8.

⁷⁰ Cfr. art. 2381, comma 4, cc.

⁷¹ G. E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato Rescigno*, Torino, 2011, 16***, p. 585; A. BORGIOLO, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1981, p. 159; O. CAGNASSO, *Gli organi delegati nella società per azioni*, Torino, 1977, p. 40.

⁷² S. FORTUNATO, *Il procedimento di formazione del bilancio consolidato*, in *Giur comm* 1997, I, p. 212.

Nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria costituisca una relazione autonoma, la soluzione merita un approfondimento in considerazione del fatto che il legislatore non indica espressamente, tra le attribuzioni gestorie non delegabili, la dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione autonoma.

In dottrina⁷³, è opinione comune che l'elenco delle materie non delegabili abbia natura tassativa.

Vi sono però una serie di argomenti per ritenere che, anche quando la dichiarazione non finanziaria costituisca una relazione autonoma, essa sia un atto di competenza degli amministratori di natura non delegabile.

Vi è innanzitutto da considerare che se (come abbiamo visto) la dichiarazione non finanziaria inclusa nella relazione di gestione non può essere oggetto di delega, sarebbe incoerente ipotizzare invece la delegabilità dell'atto quando la dichiarazione sia inserita in un documento autonomo.

Inoltre, la stessa dottrina⁷⁴ ha riconosciuto come la natura tassativa delle materie elencate non impedisce il riconoscimento di ulteriori prerogative inderogabili con particolare riferimento agli atti di natura organizzativa ovvero a quelli programmatici o di controllo.

A tale fine, si deve verificare se le motivazioni che giustificano il divieto di delega con riferimento al bilancio d'esercizio e consolidato (che sono gli atti non delegabili con le caratteristiche più simili alla dichiarazione non finanziaria) ricorrono anche in tema di dichiarazione non finanziaria.

In estrema sintesi, per la dottrina tradizionale, il divieto di delega in materia di bilancio si fonda sulla considerazione che il bilancio è un atto di rendiconto della gestione complessiva della società che impatta sugli interessi dei soci (nonché dei creditori sociali e di altri terzi) sul quale si impone una obbligatoria assunzione collegiale di responsabilità⁷⁵. Altra dottrina ponendo l'accento sui profili più propriamente gestori del bilancio, quale atto che presuppone un determinato programma imprenditoriale,

⁷³ V. da ultimo la ricostruzione di F. Barachini, Art. 2381, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, Milano, 2016, p. 1203.

⁷⁴ F. Barachini, Art. 2381, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, Milano, 2016, p. 1203.

⁷⁵ A. BORGIOI, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1981, p. 160; O. CAGNASSO, *Gli organi delegati nella società per azioni*, Torino, 1977, p. 41.

giustifica la scelta della non delegabilità in base al principio che tutti gli amministratori sono tenuti a concorrere alla determinazione delle linee guida dell'impresa⁷⁶.

Questi motivi sostanziali, che per la dottrina sono alla base della scelta del legislatore di comprendere il bilancio tra gli atti di natura non delegabile, sono presenti anche in tema di rendicontazione non finanziaria. Anche nel caso della dichiarazione non finanziaria, infatti, siamo in presenza di un obbligo di rendiconto sulle politiche aziendali e sugli impatti dell'attività sociale che, se pure focalizzato su profili socio/ambientali, presuppone la definizione di linee strategiche di politica aziendale volte a creare o conservare valore per l'impresa alla quale dovrebbero concorrere tutti gli amministratori. Significativa ai nostri fini è anche l'opinione di quella dottrina che considera non delegabile l'approvazione della relazione sulla *corporate governance*⁷⁷.

Per quanto riguarda le fasi procedimentali successive all'approvazione da parte del plenum del consiglio di amministrazione, non vi sono problemi specifici nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta nella relazione di gestione. In tale ipotesi, il procedimento di formazione e pubblicità seguirà l'iter proprio del documento in cui essa è inserita. In particolare, nel caso in cui la società sia un emittente quotato avente l'Italia come Stato membro di origine, si dovrà seguire il procedimento stabilito dall'art. 154-ter del TUF sulle relazioni finanziarie. La relazione finanziaria comprende infatti, oltre al bilancio inteso in senso proprio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), anche la relazione sulla gestione.

Vi sono invece da analizzare con più attenzione le questioni che sorgono nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta in una relazione distinta.

Come detto, una volta approvata dall'organo amministrativo, la dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione separata deve essere comunicata a sindaci e revisori.

Sotto il profilo temporale, il d. lgs. n. 254/2016 precisa che la relazione deve essere messa a disposizione di tali soggetti entro gli stessi termini previsti per la presentazione ad essi del progetto di bilancio. Con tale indicazione si intende allineare i momenti in cui si devono comunicare a sindaci e revisori il bilancio e la corrispondente relazione distinta contenente la dichiarazione non finanziaria.

⁷⁶ F. BARACHINI, *La gestione delegata nella società per azioni*, Torino, 2008, p. 118.

⁷⁷ F. BARACHINI, *La gestione delegata nella società per azioni*, Torino, 2008, p. 106, n. 58.

È da ricordare che, per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, si prevede un termine speciale di comunicazione. Il progetto di bilancio deve essere comunicato a sindaci e revisori almeno 15 giorni prima dell'ultimo momento utile per la pubblicazione delle loro relazioni (la quale deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale)⁷⁸. Si noti che il d. lgs. n. 254/2016 unifica il termine di comunicazione a sindaci e revisori del progetto di bilancio e della relazione distinta ma non impone un invio congiunto.

A questo punto, ci si deve chiedere se il procedimento di formazione della dichiarazione non finanziaria autonoma comporti anche un passaggio nell'assemblea dei soci.

Il punto centrale è che il d. lgs. n. 254/2016 non dice nulla a tale proposito. Non solo non si prevede direttamente un passaggio in assemblea ma non si prevede neppure un deposito preventivo presso la sede sociale. Questo silenzio non può non essere considerato. La necessità di un passaggio in assemblea di un certo documento sociale è un momento fondamentale nel suo processo di formazione che sembra difficile possa essere desunto da elementi testuali indiretti.

Un secondo argomento a favore della tesi della non obbligatorietà del passaggio in assemblea è costituito dalla precisazione secondo cui la sezione della relazione di gestione può indicare le altre relazioni previste da norme di legge, compresa la relazione distinta "dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate"⁷⁹. Questa norma sembra presupporre che la relazione distinta non passi per l'assemblea ma il procedimento di formazione preveda, dopo l'approvazione del consiglio, la pubblicazione sul sito internet della società.

Vi sono però anche argomenti a sostegno dell'opinione secondo cui il percorso di formazione della dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta comporta un suo passaggio in assemblea, a fini informativi, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Una serie di indizi testuali contenuti nella disciplina del d. lgs. n. 254/2016, infatti, sembrano implicitamente collegare la dichiarazione non finanziaria contenuta nella relazione distinta al processo di approvazione del bilancio d'esercizio.

⁷⁸ Cfr. art. 154-ter, commi 1 e 1-ter, del TUF.

⁷⁹ Art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

Già l'indicazione secondo cui la relazione distinta deve essere messa a disposizione del collegio sindacale e del revisore negli stessi termini previsti per la presentazione a essi del progetto di bilancio determina un implicito collegamento tra il percorso procedimentale del progetto di bilancio e quello della relazione distinta che culmina nel passaggio assembleare.

L'indice più significativo in questo senso è però costituito dalla previsione secondo cui il controllo sulle informazioni non finanziarie esercitato dal collegio sindacale deve trovare emersione formale nella relazione annuale all'assemblea. Si tratta chiaramente della relazione dei sindaci sull'attività di controllo svolta che viene presentata come allegato al bilancio in assemblea⁸⁰. L'inserimento nella relazione dei sindaci al bilancio anche dei risultati del controllo da essi svolto sulle informazioni non finanziarie può trovare giustificazione solo ipotizzando che l'assemblea che approva il bilancio prenda anche visione della dichiarazione non finanziaria contenuta nella relazione distinta.

Un ulteriore argomento è quello per cui non sarebbe coerente ipotizzare un passaggio in assemblea solo nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia una sezione della relazione di gestione.

Al riguardo, è da ricordare come un tema simile si pone anche con riferimento alla relazione sul governo societario. Il TUF prevede infatti che tale relazione può essere inserita in una sezione della relazione sulla gestione oppure può figurare in una relazione autonoma distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo amministrativo e pubblicata congiuntamente alla relazione di gestione⁸¹. La dottrina che si è occupata di questo argomento ritiene che si tratti di "un documento destinato a completare l'informazione preassembleare da fornirsi obbligatoriamente agli azionisti chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio. La sua predisposizione diventa pertanto parte dell'iter procedimentale di approvazione della relativa deliberazione"⁸².

In questa ricostruzione la dichiarazione non finanziaria assumerebbe quindi la natura di allegato al bilancio simile al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione⁸³.

⁸⁰ Art. 2429 cc e art. 153 TUF per le società quotate.

⁸¹ Art. 123-bis, comma 3, del TUF.

⁸² S. ROSSI, *Art. 123-bis*, in M. FRATINI G. GASPARRI (a cura di), *Il Testo unico della finanza*, Torino, 2012, p. 1696.

⁸³ In questo senso FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità*, 15 febbraio 2015, p. 6.

La questione appare comunque controversa. Senza ripercorrere gli elementi testuali che possono indurre a far propendere per l'una o l'altra tesi, l'aspetto che appare dirimente è quello se si considera questo tipo di informazioni centrali per gli azionisti al fine di esercitare consapevolmente i propri diritti sociali nonché le possibili scelte di investimento/disinvestimento. Nel caso di risposta positiva a questa domanda, si dovrebbe propendere per ricomprendere anche la relazione distinta contenente la dichiarazione non finanziaria nel set informativo a disposizione dei soci in sede di approvazione del bilancio. Se invece si dovesse ritenere che questo tipo di informazioni non si rivolgono in modo prioritario ai soci ma hanno una platea di soggetti interessati ben più ampia che può comprendere i soci ma si rivolge anche (e forse precipuamente) ai dipendenti dell'impresa, alle comunità dove opera l'impresa, ecc., si potrebbe ritenere che sussiste la necessità di rendere disponibile al pubblico la relazione distinta che contiene le informazioni non finanziarie ma non necessariamente quale allegato al bilancio annuale d'esercizio.

Anche nel caso si optasse per la tesi della non obbligatorietà del passaggio in assemblea, nulla impedisce alle società di presentare comunque la relazione distinta nell'assemblea di approvazione del bilancio.

Quand'anche comunque si ritenesse che la relazione distinta sia un allegato al bilancio d'esercizio, deve essere chiaro che il ruolo assunto dall'assemblea su questo documento è quello tipico in materia di allegati al bilancio. Per principio generale l'assemblea è chiamata ad approvare esclusivamente il bilancio d'esercizio inteso in senso proprio. Non sono invece oggetto di approvazione gli altri atti allegati al bilancio, quali la relazione di gestione e il bilancio consolidato, che rimangono nell'esclusiva competenza degli amministratori⁸⁴. Anche la dichiarazione non finanziaria che costituisce una relazione autonoma, se anche fosse ricondotta tra gli allegati al bilancio, non potrebbe essere ritenuta oggetto di approvazione da parte dell'assemblea. Il passaggio in assemblea ha un mero valore informativo per i soci.

L'ultimo passaggio procedimentale della dichiarazione non finanziaria è costituito dal regime pubblicitario.

Nel caso di dichiarazione non finanziaria costituita come una sezione della relazione di gestione, il regime pubblicitario è chiaramente quello della relazione di gestione. Essa

⁸⁴ Cfr. G. STRAMPELLI, *Art. 2428*, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, Milano, 2016, p. 2348; S. FORTUNATO, *Il procedimento di formazione del bilancio consolidato*, in *Giur. Comm.* 1997, I, p. 219.

viene depositata con il bilancio entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea.

Nel caso di dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione autonoma, il d. lgs. n. 254/2016 stabilisce che essa deve essere depositata presso il Registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla relazione di gestione. La pubblicazione congiunta della relazione distinta con la relazione sulla gestione deve essere inteso come termine massimo di pubblicazione. Le società possono quindi procedere al deposito della relazione distinta anche in un momento diverso da quella del deposito della relazione di gestione, che può essere certamente anteriore, ma non successiva⁸⁵.

Un obbligo di deposito presso il Registro delle imprese non è invece previsto per le altre relazioni che sono richiamate dalla relazione di gestione e vanno ad integrarne il contenuto ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 254/2016.

È bene sottolineare come la mancanza di un obbligo di deposito non determina alcun effetto pregiudizievole sui profili di conoscibilità dei documenti considerato che tanto la dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta quanto le altre relazioni che sono richiamate dalla relazione di gestione devono anche essere pubblicate sul sito internet della società. Si può dire anzi che la pubblicazione sul sito internet rende sicuramente più usufruibile dai terzi interessati la documentazione rispetto al deposito presso il Registro delle imprese.

Si affida inoltre alla Consob il potere di dettare un regime pubblicitario aggiuntivo della dichiarazione non finanziaria⁸⁶.

7 Controlli interni e esterni

Sulla dichiarazione non finanziaria insistono due forme di controllo: il controllo interno del collegio sindacale; il controllo esterno dell'impresa di revisione.

⁸⁵ Per un'analogia interpretazione sulle modalità di pubblicazione della relazione di governo societario v. la nostra circolare n. 9/2009, p. 9.

⁸⁶ Art. 9, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente decreto, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea⁸⁷.

Il controllo esterno si articola a sua volta in un duplice controllo⁸⁸.

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria.

Il medesimo soggetto oppure un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale, appositamente designato per questo compito, sono chiamati ad esprimere un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme di riferimento e agli *standard* di rendicontazione utilizzati. L'attestazione è contenuta in un'apposita relazione distinta dalla relazione di revisione, è allegata alla dichiarazione non finanziaria e pubblicata congiuntamente ad essa.

7.1 Il controllo del collegio sindacale

La funzione di controllo spettante al collegio sindacale è quella di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel d. lgs. n. 254/2016, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite istituzionalmente dall'ordinamento. A complemento di questa previsione abbiamo una figura sanzionatoria che punisce i sindaci nel caso di dichiarazione non finanziaria che contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omette fatti materiali rilevanti (su questi punti *infra* capitolo 10).

Il d. lgs. n. 254/2016 quindi delinea i compiti di controllo spettanti al collegio sindacale sulle informazioni non finanziarie riconducendoli nell'alveo delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti in base ai principi generali. Per quanto riguarda le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o europei essi sono fissati dall'art. 149 del TUF⁸⁹; mentre per gli altri EIP essi sono indicati nell'art. 2403 cc⁹⁰. Vi sono inoltre da

⁸⁷ Art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 254/2016.

⁸⁸ Art. 3, comma 10, del d. lgs. n. 254/2016.

⁸⁹ In base a tale disposizione il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

tener conto dei compiti spettanti al collegio sindacale degli EIP in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi del d. lgs. n. 39/2010.

I nuclei intorno ai quali ruota la vigilanza esercitata dal collegio sindacale riguardano: l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; il rispetto dei principi di corretta amministrazione; l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.

Al fine di interpretare questi precetti nel contesto delle informazioni non finanziarie, si deve cercare di dare una lettura dell'assetto dei controlli di natura sistematica. Considerato che su questa materia insiste anche il controllo del revisore legale, la questione principale riguarda il raccordo tra le funzioni del collegio sindacale e le funzioni del revisore legale.

A questo proposito, il principio cardine dovrebbe essere quello di definire i compiti di controllo del collegio sindacale escludendo una duplicazione di controlli in capo a diversi soggetti. Una diversa lettura, che ipotizzasse una sovrapposizione di controlli, renderebbe il sistema non solo più oneroso, ma anche meno efficace.

La soluzione a tale questione potrebbe ispirarsi alle indicazioni dottrinali in materia di competenze contabili spettanti al collegio sindacale, quando l'attività di revisione spetta a un revisore esterno. Anche in questo caso infatti abbiamo l'attribuzione al collegio sindacale di funzioni di vigilanza sul rispetto della legge (che prevedono l'applicazione di una sanzione penale in caso di falso in bilancio) accompagnati dall'attribuzione di compiti specifici di controllo al revisore.

Le linee interpretative sulle quali si è attestata la dottrina sono nel senso che, in area contabile, mentre spetta al revisore un controllo specifico volto a verificare la regolare tenuta della contabilità, per valutare il rischio di errori o frodi in campo contabile, compete al collegio sindacale un controllo di tipo sintetico sui sistemi e sui processi strumentale ai fini della generale attività di vigilanza sul rispetto della legge e della corretta amministrazione⁹¹. Se ciò è vero, poiché spetta al revisore il compito di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria nonché di

⁹⁰ In base a tale disposizione il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

⁹¹ P. SFAMENI, *Art. 2403*, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, Milano, 2016, p. 1599; M. RIGOTTI, *Art. 2403*, in *Commentario Marchetti alla riforma delle società*, Milano, 2005, p. 200; P. MAGNANI, *Art. 149*, in P. MARCHETTI L. A. BIANCHI (a cura di), *La disciplina delle società quotate*; Milano, 1999, p. 1705.

verificare la conformità del suo contenuto rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, entrambe queste forme di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale.

Si potrebbe ragionare in senso analogo anche in ordine ai controlli in materia di informazioni non finanziarie. La verifica di conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme di riferimento e agli *standard* di rendicontazione adottati spetta ai revisori. Il collegio sindacale sarebbe chiamato a svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l'obiettivo di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello diverso e più ampio del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell'agire amministrativo con la disciplina in esame.

Poiché inoltre gli obblighi di rendicontazione in esame si estendono anche all'indicazione delle politiche praticate dall'impresa nelle materie socio/ambientali, essi implicano che l'impresa possa definire una politica aziendale su tali temi. Nel caso in cui la società adotti una politica aziendale in materia socio/ambientale, sussiste uno specifico dovere degli amministratori di definire un'adeguata organizzazione funzionale alla sua realizzazione (su tale profilo *amplius infra* capitolo 8). Si intende qui far riferimento non tanto all'impianto amministrativo volto alla rendicontazione dei profili socio/ambientali quanto in senso più ampio all'assetto organizzativo diretto alla realizzazione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale definiti dalla società.

La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dovrebbe riguardare quindi anche l'adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale che la società si è posta⁹². Al riguardo, lo stesso Codice di autodisciplina delle società quotate riconosce al collegio sindacale la competenza di vigilare sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi⁹³.

⁹² Sotto un profilo di contenuto di tale attività, in via di mera sintesi, si può ricordare che mentre tendenzialmente si esclude la sussistenza di un sindacato del collegio sul contenuto della singola decisione si riconosce un più ampio scrutinio sulle decisioni in materia organizzativa (V. per tutti da ultimo P. SFAMENI, *Art. 2403*, in *Le società per azioni Abbadessa Portale*, Milano, 2016, p. 1579, 1587).

⁹³ Codice di autodisciplina, punto 7.P.3.

7.2 Il controllo del revisore

Sulla dichiarazione non finanziaria insistono due forme di controllo esterno: il controllo sull'avvenuta predisposizione e il controllo di conformità.

Il controllo sull'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio deve verificare anche l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria. Si tratta di una forma di controllo che deve essere necessariamente effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale ed è limitata al materiale riscontro di una sezione della relazione di gestione destinata a contenere le informazioni non finanziarie e/o i richiami agli altri documenti oppure ancora al materiale riscontro di una relazione distinta contrassegnata come "dichiarazione non finanziaria" contenente le informazioni richieste.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico, poiché le società tenute agli adempimenti in esame sono enti di interesse pubblico, troverà applicazione la speciale disciplina prevista dal Regolamento n. 537/2014.

Esso può essere attribuito in sede di gara per il conferimento dell'incarico novennale di revisione legale. Nel caso in cui invece i presupposti di applicazione della disciplina si determinino successivamente al conferimento dell'incarico di revisione, l'attribuzione può avvenire attraverso una determinazione del consiglio di amministrazione. Non occorre la preventiva approvazione da parte del collegio sindacale della società in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, poiché si tratta di una forma di integrazione legale obbligatoria del contenuto dell'incarico del revisore legale.

Il controllo di conformità

Il medesimo soggetto oppure un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale, appositamente designato per questo compito, sono chiamati ad esprimere un'attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto alle norme del decreto legislativo in esame e rispetto alle metodologie e ai principi previsti dagli *standard* di rendicontazione utilizzati. Si tratta di una forma di controllo che può essere affidata all'impresa di revisione che ha l'incarico di revisione del bilancio così come a una diversa impresa di revisione.

L'attestazione è formalizzata attraverso un'apposita relazione distinta dalla relazione di revisione. Questo anche nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta nella relazione sulla gestione. La relazione deve essere datata e sottoscritta dal

revisore designato ed è allegata alla dichiarazione nonché pubblicata congiuntamente ad essa⁹⁴.

Un primo ordine di problemi riguarda le procedure da seguire in sede di conferimento dell'incarico diretto a formulare l'attestazione.

L'attività di verifica della dichiarazione non finanziaria, che trova formalizzazione nell'attestazione di conformità, non può essere ricondotta all'attività di revisione legale ma costituisce un incarico professionale autonomo. Si tratta infatti di un'attività che fa riferimento a dati non contabili, condotta in base a procedure diverse da quelle utilizzate in sede di revisione⁹⁵ e che trova formalizzazione in una relazione del tutto distinta dalla relazione di revisione.

Non trova quindi applicazione la disciplina in tema di procedura di conferimento dell'incarico di revisione (art. 13 del d. lgs. n. 39/2010 secondo cui il conferimento dell'incarico di revisione spetta all'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo), di durata dell'incarico (art. 17 del d. lgs. n. 39/2010 secondo cui l'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico ha la durata di 9 esercizi per le società di revisione e di 7 esercizi per i revisori legali), di procedura di selezione del revisore legale (art. 16 del Regolamento n. 537/2014).

Si tratta di un incarico di natura professionale che può essere attribuito direttamente dal consiglio di amministrazione (o dall'organo delegato al suo interno per il conferimento di questo tipo di incarichi) nel rispetto dei principi previsti in generale per il conferimento degli incarichi professionali, senza un vincolo temporale predeterminato per legge.

Nel caso in cui si intenda conferire l'incarico ad un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale che sia diverso dal revisore legale del bilancio e non appartenga alla rete di quest'ultimo, l'attribuzione dell'incarico spetta al consiglio di amministrazione o all'organo delegato al suo interno per il conferimento di questo tipo di incarichi. Il collegio sindacale è chiamato a verificare il rispetto dei principi generali di legge su quest'ordine di incarichi e, in particolare, che il soggetto al quale viene conferito l'incarico sia abilitato allo svolgimento della revisione legale.

⁹⁴ Art. 3, comma 10, del d. lgs. n. 254/2016.

⁹⁵ In particolare finora i principi professionali di riferimento per l'attività di verifica dei bilanci sociali o di sostenibilità sono contenuti nell'ISAE 3000 "Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (cfr. Documento di ricerca Assirevi n. 190).

Più articolato è il discorso nel caso in cui si intenda invece conferire l'incarico al soggetto che esercita la revisione legale del bilancio nonché a un membro della sua rete. Poiché infatti gli obblighi in materia di informazioni non finanziaria afferiscono alle società rientranti tra gli enti di interesse pubblico, trova applicazione il regime comunitario in materia di revisione legale posto dal Regolamento n. 537/2014⁹⁶.

L'incarico di esprimere l'attestazione di conformità posta in essere dal soggetto che esercita la revisione legale del bilancio (oppure da un membro della sua rete) rientra nella prestazione di servizi diversi dalla revisione legale disciplinati dall'art. 5, paragrafo 4, del Regolamento n. 537/2014. Si tratta quindi di un servizio che può essere prestato previa approvazione del collegio sindacale della società in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Se pure non è necessario utilizzare la procedura di conferimento dell'incarico prevista in tema di revisione legale, rientra nella facoltà della società conferire l'incarico di attestazione di conformità in sede di gara per il conferimento dell'incarico di revisione legale di cui all'art. 16 del Regolamento n. 537/2014. In tale ipotesi, si deve presupporre che la verifica dei rischi per l'indipendenza sia effettuata in sede di gara e non è necessaria un'approvazione specifica separata da parte del collegio sindacale.

Nel caso in cui si intenda invece conferire l'incarico in modo autonomo rispetto alla gara, lo svolgimento di tale attività deve essere oggetto di approvazione da parte del CCIRC.

È da sottolineare che questa attività professionale presenta quelle caratteristiche di prossimità con la realtà societaria che potrebbero giustificare l'utilizzo di procedure semplificate di approvazione secondo quanto indicato nella nostra circolare n. 28/2016⁹⁷. Si tratta cioè di un'attività che presenta caratteristiche tipologiche idonee a farla rientrare in un regime di approvazione preventiva generale.

Un secondo ordine di problemi riguarda l'individuazione dell'attività che deve porre in essere l'impresa di revisione al fine di rilasciare l'attestazione di conformità.

Tra le società che redigevano in via volontaria rapporti di sostenibilità era già diffusa la prassi di attribuire alle società di revisione il compito di svolgere un esame su tali documenti.

⁹⁶ Cfr. la circolare Assonime n. 28 del 2016.

⁹⁷ Circolare Assonime n. 28/2016, p. 37.

L'associazione di categoria dei revisori⁹⁸ ha definito un modello di relazione per l'attività di verifica dei bilanci sociali o di sostenibilità predisposti secondo la metodologia del GRI in cui afferma che si debba far riferimento al principio "*International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*", emanato dall'*International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Nel caso di specie, si riteneva che la tipologia di conclusioni, tra quelle previste dall'ISAE 3000, dovesse essere quello della *limited assurance*. Le procedure da svolgere sono così sintetizzate: a) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel bilancio di sostenibilità e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio d'esercizio o consolidato; b) analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l'operatività della società; c) analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nel bilancio di sostenibilità, con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo; c) analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel bilancio di sostenibilità; d) analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel bilancio di sostenibilità rispetto alle linee guida identificate nel paragrafo "Responsabilità degli Amministratori per il bilancio di sostenibilità"; e) analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità utilizzate.

Si tratta a questo punto di verificare se questo impianto concettuale, che individua il tipo di attività richiesto al revisore in una *limited review* e definisce una serie di limitate attività di verifica, possa essere considerato conforme al nuovo contesto normativo che prevede un'attestazione di conformità oppure se la nuova disciplina imponga una verifica più ampia nella forma della *reasonable assurance*.

Se pure il termine di attestazione di "conformità" appare neutro, la soluzione interpretativa deve tener conto della indicazione normativa contenuta nello stesso d. lgs. n. 254/2016 secondo cui le conclusioni enunciate nell'attestazione devono essere espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha

⁹⁸ Assirevi, Documento di ricerca n. 190 Modello di relazione della società di revisione indipendente sul bilancio sociale o di sostenibilità – GRI – G4, Marzo 2015.

dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione non finanziaria. Questa formula è stata ripresa dalla norma la quale identifica il tipo di attività richiesta al revisore al fine di esprimere il giudizio sulla relazione di gestione⁹⁹. Se in quel contesto essa aveva il senso di specificare che il revisore non dovesse svolgere alcuna attività aggiuntiva rispetto a quelle che già aveva svolto per la verifica del bilancio, nel contesto delle informazioni non finanziarie la previsione in esame ha l'evidente finalità di circoscrivere le attività di verifica richieste al revisore nel giudizio di conformità, alludendo a tipologie verifica sussumibili all'interno delle forme di revisione limitata.

Questa interpretazione, oltre che fondata sul piano normativo, appare anche la più idonea a realizzare un sistema di controllo di conformità che sia equilibrato e adeguato rispetto alle esigenze degli *stakeholder* e della società. Si tenga conto al riguardo che i principali ordinamenti comunitari non hanno previsto controlli di conformità. Solo l'ordinamento francese prevede una verifica di conformità che è comunque tendenzialmente ispirata ai principi della *limited review*. L'ultimo punto che merita di essere sottolineato è che la previsione di forme di verifica limitata non costituisce una novità nel nostro ordinamento. La Consob infatti raccomanda criteri di revisione della relazione semestrale basati sui principi della revisione limitata¹⁰⁰.

Un ultimo tema riguarda le possibili interferenze sull'indipendenza del revisore legale nell'ipotesi in cui quest'ultimo intenda svolgere attività di consulenza sull'impianto delle procedure di rendicontazione dei dati non finanziari. La questione deve essere affrontata sotto due visuali: la minaccia all'indipendenza rispetto all'attività di revisione legale del bilancio; la minaccia all'indipendenza relativa all'attività di attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria.

Sotto la prima visuale, l'attività di consulenza è soggetta al regime dell'art. 5 del Regolamento n. 537/2014. In via di prima approssimazione, poiché si tratta di procedure diverse da quelle dirette alla predisposizione dei bilanci, non dovrebbero rientrare tra le attività vietate ma tra quelle soggette ad autorizzazione da parte del collegio sindacale.

Il profilo più delicato riguarda la minaccia di autoriesame che si determina quando il medesimo soggetto chiamato ad esprimere il giudizio di conformità delle informazioni non finanziarie intenda anche svolgere un'attività di consulenza sull'impianto delle

⁹⁹ Art. 14, comma 2, lett. e), del d. lgs. 39/2010.

¹⁰⁰ Cfr. Delibera Consob 31 luglio 1997, n. 10867.

procedure di rendicontazione dei dati non finanziari. Al riguardo, è opportuno distinguere le forme di coinvolgimento dell'impresa di revisione o di società del *network*. L'attività di consulenza sull'implementazione delle procedure di rendicontazione delle informazioni non finanziarie determina una situazione per cui il revisore svolge un'attività di controllo di dati o elementi che lo stesso ha contribuito a configurare. Non sembra invece che sussista tale pericolo nel caso in cui la consulenza sia limitata a un'attività di analisi preliminare per la comprensione del livello di copertura e di conformità della reportistica non finanziaria in essere rispetto a quanto previsto dal d. lgs. n. 254/2016.

7.3 L'attestazione del dirigente preposto e il governo delle procedure per la formazione della dichiarazione

Si è posto il problema dell'eventuale ruolo che dovrebbe assumere il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. La questione riguarda se l'attestazione che il dirigente preposto rilascia debba coprire anche le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria¹⁰¹. Connesso a tale tema vi è la questione se le procedure amministrativo/contabili che il dirigente preposto è chiamato a predisporre comprendano anche quelle dirette alla rilevazione dei dati socio/ambientali.

In base all'art. 154-bis del TUF, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili su cui gravano specifici obblighi di attestazione.

Una prima tipologia di attestazioni riguarda il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la relazione semestrale. Il dirigente preposto è chiamato ad attestare: a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure da lui predisposte per la loro formazione, per il periodo a cui si riferiscono i documenti; b) la conformità ai principi contabili internazionali, c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e delle imprese incluse nel consolidamento. Deve, infine, attestare che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze ai quali sono esposte.

¹⁰¹ Si tenga conto che l'inosservanza dell'obbligo di produrre l'attestazione del dirigente preposto è soggetta alle misure e alle sanzioni amministrative previste dall'art. 193 del TUF.

Una seconda tipologia di attestazioni riguarda i documenti e le comunicazioni diffusi dalla società al mercato, relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, e certifica la conformità di tali atti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della società.

La premessa logico-giuridica di questi compiti di attestazione è costituita dal compito attribuito al dirigente preposto, imposto sempre dall'art. 154-bis del TUF, di predisporre le adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e richiede il rilascio delle attestazioni sopra indicate. Tra il compito di approntare le procedure e il rilascio delle attestazioni sussiste infatti una continuità inscindibile nel senso che le attestazioni sono delle forme di autocertificazione delle procedure da esso predisposte.

Al fine di risolvere la questione in esame si deve chiarire quali sono le procedure amministrativo-contabili che devono essere governate dal dirigente preposto. Rientrano in tale ambito tutte quelle procedure afferenti la formazione del bilancio o di altri documenti che presentano dati contabili in forma strutturata. Tali procedure sono sintetizzabili nelle modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali, nelle modalità di classificazione delle operazioni, nella determinazione dei criteri di valutazione per la rappresentazione della situazione aziendale e infine nelle modalità di esposizione della situazione. I compiti di attestazione dovrebbero riguardare conseguentemente, oltre ai bilanci d'esercizio e consolidati e alla relazione semestrale (contemplati dall'attestazione dell'art. 154-bis, comma 5), gli altri atti e comunicazioni diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile presentati in forma strutturata che sono da intendere come tutte quelle comunicazioni aventi come oggetto esclusivo l'informativa contabile annuale e infrannuale¹⁰².

Questa interpretazione è innanzitutto conforme alla filosofia che ha ispirato la disciplina in tema di dirigente preposto¹⁰³. La finalità della disciplina era quella di rafforzare i presidi a tutela della correttezza dell'informativa economica, patrimoniale e finanziaria in risposta agli scandali finanziari verificatisi.

¹⁰² In questo senso le nostre circolari n. 74 del 2007, p. 7 e n. 44 del 2009, p. 22.

¹⁰³ Questa figura è stata istituita con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 contenente disposizioni a tutela del risparmio ed è stata successivamente modificata con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195 che ha attuato nel nostro ordinamento la c.d. direttiva Transparency.

Secondo la ricostruzione comune in dottrina¹⁰⁴, la legge sulla tutela del risparmio non ha introdotto una nuova figura nell'organizzazione dell'impresa ma ha dato uno specifico rilievo giuridico esterno (che si sostanzia in poteri, doveri e responsabilità) a una posizione già prevista negli organigrammi delle organizzazioni aziendali di maggiore complessità. Si tratta della figura apicale di quella parte della struttura amministrativa della società dedicata alla elaborazione dei documenti contabili.

Tale interpretazione è anche in linea con la disciplina comunitaria in materia di trasparenza nelle società quotate attuata nel nostro ordinamento con l'art. 154-ter del TUF che prevede obblighi di attestazione relativi esclusivamente ai bilanci. La direttiva *Transparency* prevede, infatti, a carico degli emittenti quotati l'obbligo di pubblicare la c.d. relazione finanziaria annuale e la c.d. relazione finanziaria semestrale che sono costituite da un insieme di documenti in cui rientrano anche le attestazioni "delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati"¹⁰⁵. Nel nostro ordinamento tale principio è stato attuato prevedendo che la relazione finanziaria annuale comprenda anche l'attestazione del dirigente preposto.

È ancora da sottolineare come un'interpretazione più ampia degli obblighi di attestazione (secondo cui essa dovrebbe riguardare ogni documento diffuso al mercato che contenga dati contabili) comporterebbe di fatto un'estensione abnorme di tali obblighi tale da porsi ben al di là delle intenzioni del legislatore. È evidente infatti che gran parte dei documenti sociali possono contenere rappresentazioni numeriche di fatti di gestione che originano da scritture contabili.

Se pure nel senso sopra indicato si è pronunciata anche la dottrina¹⁰⁶, non si può mancare di sottolineare come l'autorità di vigilanza ha espresso un'opinione che

¹⁰⁴ V. da ultimo G. Strampelli, Art. 154-bis, in P. Abbadessa G. B. Portale (diretto da), *Le società per azioni*, Tomo II, Milano, 2016, p. 4354.

¹⁰⁵ Art. 4 della direttiva 2004/109/CE.

¹⁰⁶ G. Strampelli, Art. 154-bis, in P. Abbadessa G. B. Portale (diretto da), *Le società per azioni*, Tomo II, Milano, 2016, p. 4362; A. Negri-Clemente, Art. 154-bis, in *Il testo unico della finanza*, Torino, 2011, p.

sembra ampliare la sfera di applicazione della disciplina. Ad avviso della CONSOB, infatti, tra gli “atti” richiamati dal secondo comma dell’art.154 *bis* possono essere ricompresi, “anche tutti i documenti predisposti dalle società quotate ai sensi della normativa regolamentare della Consob relativi all’informativa contabile (ad esempio, le relazioni trimestrali, i documenti informativi predisposti ai sensi dell’art. 71 del RE, i prospetti informativi)”¹⁰⁷. Secondo questa interpretazione l’attestazione dovrebbe riguardare anche i prospetti e i documenti informativi relativi a operazioni straordinarie.

Una volta ricostruiti gli ambiti applicativi in tema di governo delle procedure amministrativo/contabili e degli obblighi di attestazione del dirigente preposto si deve verificare se l’attestazione possa riguardare anche le informazioni in esame.

Al riguardo assume un rilievo centrale il fatto che, nel caso di specie, siamo in presenza, in punto di principio, di informazioni che non hanno natura finanziaria ma anzi si pongono ad integrazione delle informazioni di natura finanziaria contenute nel bilancio. Si tratta di informazioni che non hanno quale scopo quello di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ma quella di rendicontare le politiche attuate dalla società e gli effetti della sua attività in ambiti tematici di natura tipicamente non contabile. Esse non possono essere assimilate a comunicazioni di carattere finanziario ma anzi ne costituiscono un’integrazione relativa a profili informativi aventi natura del tutto diversa.

Il contenuto delle informazioni è poi ampiamente costituito da parti discorsive che illustrano i modelli aziendali, le politiche e i rischi. Anche quando le informazioni da fornire siano di natura quantitativa (quali consumo di energia, acqua, emissioni atmosferiche), usualmente si utilizzano unità di misura non monetarie. È comunque possibile che parte delle informazioni rese possano essere ricavate da dati gestionali che si basano su risultanze contabili. Si tratta però di dati che non sono resi per illustrare l’andamento economico-finanziario della società ma per rendere conoscibile

2123. In questa linea anche Andaf, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maggio 2007, secondo cui tra gli atti e le comunicazioni comprende solo i documenti contabili che sono quelli richiamati in ambito IAS/IFRS (prospetto di stato patrimoniale, prospetto di conto economico, prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazioni trimestrali). In senso più ampio invece D. Vattermoli, Art. 14, lettera n), in La tutela del risparmio, Torino, 2007, p. 274, secondo cui le comunicazioni di carattere finanziario comprendono anche le pubblicazioni aventi ad oggetto dati, statistiche, indici.

¹⁰⁷ Si veda CONSOB, Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati sul bilancio di esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale ai sensi dell’art.154 *bis* del Tuf, [esito delle consultazioni, 4 maggio 2007](#), p. 3 e p. 8.

con un'unità di misura monetaria un certo impatto dell'attività d'impresa. Si tratta quindi di informazioni per le quali non appare centrata un'attestazione volta a certificare la corrispondenza con le scritture contabili.

Del resto anche sotto il profilo del processo di rendicontazione, il sistema di raccolta e validazione dei dati in ambito non finanziario non collima con quello volto a definire i dati di bilancio. Tanto è vero questo che, nella realtà odierna degli organigrammi aziendali, le figure che ricoprono la carica di dirigente preposto, in quanto governano i processi di produzione dei dati contabili, non hanno un ruolo di governo nei processi volti a rendicontare le informazioni in materia ambientale, del personale e sociale che costituiscono il cuore delle informazioni non aziendali.

Sulla base di queste indicazioni si dovrebbe ritenere che l'attestazione del dirigente preposto non dovrebbe avere ad oggetto le informazioni non finanziarie a pena di non snaturare completamente il senso e le finalità che si pongono alla base degli obblighi di autocertificazione previsti in capo al suddetto dirigente. La dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta non rientra tra le comunicazioni diffuse al mercato e relative all'informazione contabile di cui all'art. 154-bis, comma 2 del TUF. Di conseguenza, il dirigente preposto non è tenuto a rilasciare alcuna attestazione sulla corrispondenza della dichiarazione non finanziaria alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria costituisca una sezione della relazione di gestione, l'attestazione rilasciata dal dirigente preposto sul bilancio d'esercizio e consolidato in base all'allegato 3C-ter del Regolamento emittenti non copre le informazioni di natura non finanziaria.

In continuità con questa impostazione, il dirigente preposto non è chiamato, per obbligo di legge, a predisporre la procedura di rilevazione dei dati per la formazione della dichiarazione non finanziaria.

8 L'impatto degli obblighi di rendicontazione in materia non finanziaria sulle funzioni degli amministratori e la possibile attività dei comitati interni

Come abbiamo detto, la responsabilità primaria sulla corretta redazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria si pone in capo all'organo amministrativo.

Poiché tale disciplina si incentra su un obbligo di rendicontazione, il compito fondamentale dell'organo amministrativo è quello di predisporre un assetto amministrativo idoneo a tradurre i vari fatti di gestione, di natura organizzativa e operativa, negli elementi informativi, relativi alle caratteristiche dell'impresa e agli effetti quantitativi dell'attività, da riportare nella dichiarazione non finanziaria. Si tratta in sostanza di definire un processo di raccolta e validazione dei dati che, partendo dall'identificazione dei rischi significativi, sia idoneo a intercettare le informazioni che andranno a comporre la dichiarazione non finanziaria.

Il tema degli effetti che gli obblighi informativi in esame determinano sulle funzioni dell'organo amministrativo si presenta però in modo più ampio e profondo rispetto all'organizzazione del processo di raccolta dei dati.

L'obbligo di rendicontazione previsto dalla disciplina in esame non si limita infatti ad imporre obblighi informativi sul modello organizzativo e sull'impatto dell'attività posta in essere dalla società ma riguarda anche una valutazione dei principali rischi nonché l'indicazione delle politiche adottate dall'impresa in campo ambientale, sociale, del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione.

Queste previsioni sembrano implicare che l'organo amministrativo debba, prioritariamente rispetto ai profili di rendicontazione, porsi il problema degli eventuali rischi connessi a questi temi nonché di se e quali politiche adottare. In questo modo, i temi di natura socio-ambientale entrano nel raggio d'azione dell'organo amministrativo e determinano una ricaduta non solo nel senso della rendicontazione ma in un senso più ampio quale processo che permea l'operatività della società.

In linea con questa impostazione appaiono anche le ultime modifiche al codice di autodisciplina delle società quotate¹⁰⁸.

Nell'articolo del codice di autodisciplina dedicato al ruolo del consiglio di amministrazione, si è introdotto, tra i criteri applicativi dedicati alle competenze dell'organo, un riferimento alla necessità che la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, includa nelle valutazioni "tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente"¹⁰⁹. Questa ampia formulazione apre a una valutazione dei

¹⁰⁸ Si veda le novità al codice di autodisciplina introdotte nella versione di luglio 2015.

¹⁰⁹ Art. 1.C.1 del Codice di autodisciplina.

rischi di natura non finanziaria (i quali, come detto, sono uno degli elementi informativi che devono essere inseriti nella dichiarazione non finanziaria).

Sempre nello stesso Codice di autodisciplina, si suggerisce, alle sole società appartenenti all'indice FTSE Mib, di valutare l'opportunità di istituire un comitato con il compito specifico di supervisionare i temi di sostenibilità connessi all'esercizio dell'impresa¹¹⁰. Nella nostra circolare n. 31/2015 con cui commentavamo queste novità avevamo sottolineato come le questioni di sostenibilità inserite in una prospettiva ampia potrebbero ricomprendere le prospettive strategiche dell'emittente che, pur legate al *business*, non sono necessariamente connesse alla valutazione dei rischi. La circolare faceva riferimento anche alla definizione di un piano strategico pluriennale per la gestione sostenibile dell'impresa, all'esame delle questioni di sostenibilità che si riflettono nelle dinamiche di interazione con gli *stakeholder*, alla definizione di una politica di sostenibilità o altre iniziative orientate in tal senso¹¹¹.

Questa visione dei temi socio-ambientali, che divengono temi di rilievo giuridico nell'operatività aziendale delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione in esame, induce a identificare dei possibili nuovi paradigmi di comportamento degli amministratori nei quali i temi socio-ambientali possono entrare nel processo di pianificazione strategica. Alla luce di queste indicazioni, si potrebbe ipotizzare un processo di pianificazione strategica che integri anche i principali profili socio-ambientali. Gli amministratori, sulla base dell'analisi di contesto e dell'analisi di materialità, potrebbero definire le linee strategiche della società e formulare i connessi obiettivi, comprendendo anche i principali aspetti socio-ambientale. In questa ottica, la rendicontazione dei profili socio-ambientali non ha solo valenza informativa esterna ma costituisce anche uno strumento interno per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'ingresso di interessi relativi a soggetti diversi dai soci derivante dagli obblighi di rendicontazione sulle politiche socio-ambientali adottate deve però essere bene inteso.

Se pure l'indicazione delle politiche da adottare apre la possibilità agli amministratori di considerare nella pianificazione strategica e nelle decisioni operative anche gli effetti socio-ambientali, il criterio fondamentale di azione degli amministratori e il giudizio delle scelte gestionali rimane quello di gestire l'impresa nell'interesse dei soci. Criterio che può essere declinato anche tenendo conto della necessità di valutare le

¹¹⁰ Art. 4, Commento, del Codice di autodisciplina.

¹¹¹ Circolare Assonime n. 31/2015, p. 19.

conseguenze degli atti di organizzazione/gestione nei campi socio/ambientale. Questo perché la tutela dell'interesse dei soci e la considerazione di interessi esterni socio-ambientali possono trovare importanti punti di convergenza. In particolare un'attenzione nello svolgimento dell'attività agli interessi dei lavoratori, delle comunità e dell'ambiente nel medio-lungo termine può contribuire al perseguimento di una crescita di valore della società sostenibile nel tempo¹¹². Il nostro ordinamento, attraverso questa disciplina, sembra orientato non a imporre, ma bensì ad autorizzare gli amministratori di prendere in considerazione interessi anche diversi da quelli degli azionisti nella misura in cui siano da considerare rilevanti per le caratteristiche dell'impresa e siano strumentali o comunque non pregiudichino gli interessi degli azionisti.

Il punto fermo è che la cura di questi interessi rientra nella piena discrezionalità degli amministratori e non sono assolutamente ipotizzabili azioni dirette verso la società o verso gli amministratori a tutela di detti interessi da parte di terzi¹¹³.

In termini di responsabilità civilistica degli amministratori, appare consolidato l'orientamento giurisprudenziale per il quale il giudizio sulla diligenza dell'amministratore non può mai investire le singole scelte di gestione ma solo la diligenza dimostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio di una certa operazione e quindi l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per scelte operate in quelle circostanze e con certe modalità¹¹⁴. In sostanza, questo comporta che, mentre non si possono valutare gli atti degli amministratori sotto il profilo dell'opportunità e convenienza, la valutazione si deve concentrare sul rispetto dei principi di buona amministrazione inerenti i profili procedurali di assunzione delle decisioni.

Questi criteri di valutazione devono guidare l'analisi del comportamento degli amministratori anche in materia di informazioni non finanziarie. Si tenga conto che nel settore in esame il quale risulta caratterizzato intrinsecamente, come abbiamo visto, da un principio di materialità il portato di discrezionalità che connota l'operato dell'organo amministrativo risulta ancor più esaltato.

¹¹² V. per queste riflessioni V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, 2013, p. 96 ss. nonché M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, 2013, p. 23.

¹¹³ Significativo in questo senso è che neppure quegli ordinamenti che impongono di prendersi cura degli interessi degli stakeholder riconoscono a questi azioni dirette (cfr. M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale d'impresa*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, 2013, p. 32).

¹¹⁴ V. da ultimo per tutte CC 10 febbraio 2013, n. 3409; CC 12 agosto 2009, n. 18231.

In base a queste indicazioni, è possibile affermare che se e quali politiche adottare in materia socio-ambientale e come pianificare le attività realizzative di tali politiche attengono a sfere decisorie non sindacabili in termini di responsabilità. La definizione dei profili organizzativo-procedimentali volti a realizzare le eventuali politiche e attività realizzative in materia socio/ambientale possono essere invece oggetto di valutazione in sede di responsabilità civile per *deficit* organizzativo¹¹⁵.

Attività in materia di rendicontazione non finanziaria dei Comitati interni al consiglio

Come abbiamo detto, il Codice di autodisciplina delle società quotate suggerisce, alle sole società appartenenti all'indice FTSE Mib, di valutare l'opportunità di istituire un comitato interno al consiglio di amministrazione con il compito specifico di supervisionare i temi di sostenibilità connessi all'esercizio dell'impresa.

In linea di principio, la creazione di comitati interni al consiglio di amministrazione con funzioni di natura consultiva appartiene alla piena discrezionalità dell'impresa che può autonomamente decidere come organizzare la propria attività interna. L'unico limite è costituito dall'impossibilità di attribuire a tali comitati poteri decisori, se non quando previsto dalla legge¹¹⁶.

Questo spazio di libera determinazione delle società riguarda, in primo luogo, la decisione di affidare compiti in materia di rendicontazione non finanziaria a un comitato interno al consiglio e successivamente la decisione di utilizzare un comitato esistente o di utilizzare un comitato già costituito, ampliandone le funzioni. La prassi delle società è tanto nel senso di creare un comitato ad hoc quanto di affidare compiti in materia a comitati preesistenti.

Come abbiamo detto, la redazione della dichiarazione non finanziaria è un'attribuzione del consiglio di amministrazione non delegabile. Questo comporta che l'assegnazione di compiti a comitati interni al consiglio non può mai riguardare l'approvazione della dichiarazione che spetta al plenum del consiglio. In altre parole, all'interno delle varie fasi procedimentali in cui si può articolare il procedimento di approvazione del documento, la fase di adozione della decisione formale è riservata al consiglio.

¹¹⁵ V. M. RABITTI, *Responsabilità da deficit organizzativo*, in M. IRRERA, *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, Bologna, 2016, p. 955 ss.

¹¹⁶ Per questa ricostruzione v. M. STELLA RICHTER JR, *I comitati interni all'organo amministrativo*, in *Riv soc* 2007, p. 261.

Sussiste invece uno spazio di libera autodeterminazione della società nell'attribuire ai comitati funzioni diverse da quelle decisorie. Esse possono articolarsi in uno spettro di compiti che possono andare dall'attribuire compiti di consulenza su specifici punti, ad esprimere un parere sulla bozza di documento fino ad attribuire il compito di presentare una vera e propria proposta di documento al consiglio.

Il parere è espressione di una funzione consultiva e si sostanzia in una dichiarazione di giudizio. Nel caso specifico, esso può avere ad oggetto l'impostazione generale del documento e/o l'articolazione dei contenuti e/o la completezza e trasparenza dell'informazione e/o la conformità alle regole di redazione. Questa forma di parere non può essere vincolante.

Il potere di proposta si sostanzia nel potere di presentare al consiglio uno schema di documento di natura non vincolante¹¹⁷.

In ambito contabile, secondo il Codice di autodisciplina, il comitato controllo e rischi è chiamato a valutare il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità per il consolidato. Sicuramente compiti di questo tipo possono essere affidati al Comitato competente in tema di rendicontazione di sostenibilità.

Già oggi abbiamo una prassi di affidamento a comitati interni al consiglio di amministrazione di compiti in ambito socio/ambientale. Per quanto riguarda il profilo della rendicontazione, le prassi sono nel senso di affidare ai comitati interni i compiti di: a) valutare, unitamente alla funzione del gruppo competente e sentito il revisore legale, il corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione delle informative non finanziarie¹¹⁸; b) valutare il bilancio di sostenibilità, al fine di verificarne completezza e attendibilità¹¹⁹.

Questa articolazione dei compiti affidati ai comitati che presenta la prassi odierna è da considerare compatibile con il nuovo quadro normativo recato dal d. lgs. n. 254/2016.

In conclusione, una possibile definizione del processo di adozione della dichiarazione non finanziaria potrebbe articolarsi secondo il seguente schema: affidamento del compito di predisporre il documento a una funzione aziendale che

¹¹⁷ Per la ricostruzione dei profili strutturali dei procedimenti in ambito amministrativo ma secondo delle indicazioni di teoria generale del diritto v. M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, 1988, Milano, vol. II, p. 549 ss.

¹¹⁸ Bilancio sostenibilità IREN 2016, p. 25.

¹¹⁹ Bilancio sostenibilità ENEL 2016, p. 196.

potrebbe essere responsabile del consolidamento delle informazioni nonché del processo di redazione del documento; successiva valutazione del corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione delle informative non finanziarie e/o della completezza e attendibilità del documento a un comitato all'interno del consiglio; approvazione del documento in capo al consiglio nella sua collegialità.

9 La dichiarazione volontaria conforme

Il d. lgs. n. 254/2016 ha previsto la possibilità, per quelle imprese che pubblicano informazioni di natura socio/ambientale in via volontaria, di inserire una dicitura di conformità al decreto stesso quando rispettino una serie di condizioni¹²⁰.

Questa facoltà è una norma promozionale non prevista dalla direttiva n. 2014/95/UE che può essere di grande interesse e rilevanza per le imprese, le quali possono rendere le informazioni non finanziarie che pubblicano in via volontaria particolarmente qualificate agli occhi dei fruitori.

Il principio base è quello per cui i soggetti che non sono compresi nel campo di applicazione del d. lgs. n. 254/2016 e che redigono e pubblicano in via volontaria dichiarazioni non finanziarie, individuali o consolidate, possono apporre sulle dichiarazioni la dicitura di conformità al decreto quando si attengono alle sue disposizioni.

Le dichiarazioni non finanziarie per usufruire della qualifica di conformità devono essere redatte secondo le previsioni dell'art. 3 del decreto, per le dichiarazioni individuali, e dell'art. 4, per le dichiarazioni consolidate. Tali articoli regolano il contenuto delle dichiarazioni, gli organi tenuti a predisporli e i controlli interni ed esterni.

Non sono invece espressamente richiamate le previsioni contenute nell'art. 5 sul regime pubblicitario.

Il mancato richiamo delle previsioni sul regime pubblicitario potrebbe indurre a far ritenere che la dichiarazione volontaria conforme contenuta in una relazione separata non debba essere depositata presso il Registro delle imprese.

¹²⁰ Art. 7, del d. lgs. n. 254/2016.

Tale soluzione non appare convincente. In primo luogo, il regime sanzionatorio stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa, in capo agli amministratori delle società che redigono una dichiarazione volontaria, i quali omettano di allegare l'attestazione del revisore alla dichiarazione depositata presso il Registro delle imprese¹²¹. La norma sanzionatoria presuppone quindi proprio il deposito presso il Registro imprese della dichiarazione volontaria conforme.

In linea più generale la norma promozionale riguarda quelle imprese che redigono e pubblicano la dichiarazione volontaria di carattere non finanziario attenendosi a quanto previsto dal d. lgs. n. 254/2016. Questa norma manifesta l'intenzione del legislatore di considerare conformi quelle dichiarazioni volontarie che si attengono all'intero corpo normativo del decreto, ivi comprese le norme in tema di pubblicità.

Il richiamo specifico agli artt. 3 e 4 è volto a rendere l'applicazione della disciplina ivi contenuta, con particolare riferimento al contenuto che deve assumere la dichiarazione, non rigida ma flessibile. Il rispetto delle previsioni contenute negli artt. 3 e 4 deve tener conto infatti, nella dichiarazione volontaria conforme, "delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto"¹²².

Un'espressa eccezione all'applicazione del regime generale è infine prevista per le imprese di minori dimensioni in tema di controlli¹²³. Essa riguarda quelle società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento soddisfino almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

Tali società possono decidere di non assoggettare la dichiarazione non finanziaria ai controlli spettanti ai revisori legali relativi all'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria nonché alla conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto alle norme e ai principi di riferimento.

¹²¹ Art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

¹²² Art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

¹²³ Art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 254/2016.

In tale caso la dichiarazione può riportare la dicitura di conformità ma deve essere indicato, nell'intestazione del documento e nel suo corpo, che esso non è stato assoggettato a controllo.

10 Le sanzioni

Il d. lgs. n. 254/2016 ha predisposto anche un articolato regime sanzionatorio di natura amministrativa¹²⁴.

Le figure di illecito riguardano: il mancato deposito; il deposito ritardato; l'omessa allegazione dell'attestazione del revisore; la dichiarazione non conforme; la dichiarazione falsa; il comportamento omissivo dei revisori.

Gli amministratori della società che omettono di depositare le dichiarazioni individuali o consolidate presso il Registro delle imprese nei termini previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro.

Gli amministratori che effettuano il deposito delle dichiarazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 14.000 a 67.000 euro. Il deposito che avviene in data successiva ai trenta giorni deve essere considerato ai fini sanzionatori come un mancato deposito.

Gli amministratori della società che omettono di allegare alle dichiarazioni le attestazioni di conformità rilasciate dal revisore sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 10.000 a 50.000 euro) nel caso in cui l'omessa allegazione riguardi società che redigono una dichiarazione non finanziaria in via volontaria alla quale hanno apposto la dicitura di conformità ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 254/2016.

Gli amministratori della società che redigano dichiarazioni non finanziarie senza rispettare le previsioni normative contenute negli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 254/2016 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro. La figura di illecito è accompagnata da una c.d. "clausola di sussidiarietà" indicato con la formula "salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di cui al comma 4", il quale riguarda la dichiarazione non finanziaria falsa. Nel caso in cui quindi il comportamento

¹²⁴ Art. 8 del d. lgs. n. 254/2016.

rientri nella condotta prevista per la dichiarazione falsa, si applica la sanzione per essa prevista.

La medesima sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro si applica ai componenti del collegio sindacale che omettano di riferire all'assemblea la non conformità della dichiarazione non finanziaria alle previsioni normative contenute negli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 254/2016, in violazione dei loro doveri di vigilanza.

La sanzione nei confronti di amministratori e sindaci è ridotta alla metà (da 10.000 a 50.000 euro) nel caso in cui il deposito presso il Registro delle imprese di una dichiarazione che non rispetti le previsioni normative contenute negli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 254/2016 riguardi società che redigono una dichiarazione non finanziaria in via volontaria alla quale hanno apposto la dicitura di conformità ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 254/2016.

Al vertice della piramide punitiva si pone la figura sanzionatoria relativa alla dichiarazione non finanziaria falsa.

Gli amministratori e i componenti del collegio sindacale di società che depositano presso il Registro delle imprese dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 254/2016 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.

La sanzione nei confronti di amministratori e sindaci è ridotta alla metà (da 25.000 a 75.000 euro) nel caso in cui il deposito presso il Registro delle imprese di una dichiarazione falsa (cioè contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure in cui sono omessi fatti materiali rilevanti) riguardi società che redigono una dichiarazione non finanziaria in via volontaria alla quale hanno apposto la dicitura di conformità ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 254/2016.

La figura di illecito amministrativo pecuniario inerente la dichiarazione obbligatoria falsa è accompagnata da una c.d. "clausola di sussidiarietà" di carattere generico espressa dalla formula "salvo che il fatto costituisca reato". Essa è volta a far prevalere la norma principale che tutela il bene giuridico attraverso una fattispecie di reato.

Poiché si tratta di una clausola di sussidiarietà di carattere generico, il problema principale è individuare quale possa essere la figura di reato assorbente. Un tema di analisi a questo proposito riguarda la possibilità che una dichiarazione non finanziaria

contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure in cui sono omessi fatti materiali rilevanti rientri nel reato di false comunicazioni sociali previsto dagli artt. 2621-2622 cc.

Le due figure di reato in cui si articola il reato di false comunicazioni sociali, che riguardano rispettivamente società non quotate (art. 2621 cc) e società quotate (art. 2622 cc), presentano un nucleo comune di condotta costituito dall'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero dall'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Siamo in presenza di una condotta tipica che appare molto vicina, nei suoi tratti caratterizzanti, all'illecito amministrativo della dichiarazione non finanziaria falsa (esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omissione di fatti materiali rilevanti da fornire).

Anche per quanto riguarda il "veicolo" informativo attraverso cui si realizza il falso è da ritenere che la dichiarazione non finanziaria possa rientrare tra gli strumenti informativi presi in considerazione dalla figura del falso in bilancio sia quando la dichiarazione è contenuta nella relazione di gestione sia quando si collochi in una relazione autonoma. Gli strumenti considerati dagli artt. 2621-2622 sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Secondo la comune interpretazione della dottrina, nella nozione di relazione è compresa la relazione sulla gestione. Le altre comunicazioni costituiscono "una categoria sussidiaria, destinata a fungere da strumento di raccolta di tipologie di comunicazioni che non presentano le caratterizzazioni dei bilanci, né quelli delle relazioni, ma che tuttavia partecipano di un'analogia funzione informativa"¹²⁵. Il campo d'applicazione è limitato solo dal fatto che si deve trattare di comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

Il legislatore però completa la definizione della figura di reato di false comunicazioni sociali prevedendo che l'oggetto del falso deve attenersi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. Il reato si realizza in presenza di un bilancio o di una comunicazione sociale, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, in cui l'informazione falsa riguardi specificatamente la situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Per la dottrina si deve trattare di un'informazione che abbia un immediato rapporto con il dato economico e la cui falsificazione sia esprimibile in termini ponderali o, con

¹²⁵ V. per tutti A. ROSSI, *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cc)*, in N. ABRIANI (a cura di), *Codice delle società*, Torino, 2016, p. 2898.

riferimento alla nota integrativa o alle relazioni che commentano il dato contabile, in raggugli informativi¹²⁶. Vi è chi ha messo in rapporto questa formula proprio con i principi generali di verità e correttezza dell'art. 2423 che sovrintendono alla redazione del bilancio¹²⁷. Vi è infine chi, nell'analizzare la precedente formulazione che parlava di condizioni economiche della società, ha affermato che un certo dato può essere considerato economicamente rilevante solo nel caso in cui sia suscettibile di influenzare e rappresentare significativamente l'andamento della gestione sotto il profilo patrimoniale, finanziario e reddituale¹²⁸.

La stessa esperienza giurisprudenziale appare concentrata esclusivamente sul bilancio.

Nel caso di obblighi informativi di natura non finanziaria siamo invece in presenza di una situazione paradigmatica di dati che vengono resi noti non per gli effetti che determinate situazioni possono avere sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ma per fornire informazioni sull'impatto dell'attività d'impresa in ambiti del tutto diversi.

Qualora si attribuisca un valore dirimente allo specifico oggetto del messaggio decettivo che dovrebbe caratterizzare le false comunicazioni sociali (e cioè le false comunicazioni sociali sono solo quelle informazioni che inducono in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo), si dovrebbe escludere che le informazioni non finanziarie false possano rientrare nella fattispecie di reato appena indicata.

11 I poteri della Consob

Il d. lgs. n. 254/2016 ha individuato nella Consob l'autorità pubblica di riferimento in tema di informazioni non finanziarie.

¹²⁶ A. ROSSI, *False comunicazioni sociali* (artt. 2621 e 2622 cc), in N. ABRIANI (a cura di), *Codice delle società*, Torino, 2016, p. 2904.

¹²⁷ D. CULTRERA, *Le false comunicazioni sociali*, in *Diritto penale delle società*, Padova, 2014, p. 97; L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, p. 270.

¹²⁸ A. CRESPI, *Falsa comunicazione sociale e annuncio di progetto industriale non veritiero*, in A. CRESPI, *Studi di diritto penale societario*, Milano, 2004, p. 275.

Essa è l'autorità demandata a vigilare sul rispetto delle norme di riferimento in tema di informazioni non finanziarie. La vigilanza riguarda due profili: la corretta redazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria; il corretto svolgimento della verifica di conformità da parte dei revisori.

Per quanto riguarda il primo profilo, alla Consob spetta il potere di richiedere le modifiche o integrazioni della dichiarazione non finanziaria, fissando il termine per l'adeguamento, nel caso in cui essa risulti incompleta o non conforme alle disposizioni di riferimento. Sono soggette a questo potere tanto le società che rientrano nell'obbligo di redigere le dichiarazioni non finanziarie quanto quelle società che pubblicano una dichiarazione volontaria conforme, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 254/2016¹²⁹.

In caso di mancata ottemperanza alle richieste di modifica o integrazione, si applica la disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicata¹³⁰.

Al fine di eseguire questi compiti di controllo, alla Consob spettano i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lett. a), b) e c) del TUF¹³¹.

In base a questo richiamo la Consob può, anche in via generale: a) richiedere la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b) assumere notizie, anche audizione; c) eseguire ispezioni, al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia.

Un punto delicato nel definire puntualmente questa disciplina riguarda i soggetti nei cui confronti tali poteri possono essere esercitati. L'art. 115 del TUF infatti prevede: che il potere di richiedere la comunicazione di dati e notizie possa essere esercitato non solo nei confronti degli emittenti quotati ma anche verso controllanti e controllate; che il potere di assumere notizie riguardi componenti di organi sociali, direttori generali, dirigenti preposti, altri dirigenti; che le ispezioni possono essere eseguite presso tutti questi soggetti.

A tale proposito si deve però sottolineare come il d. lgs. n. 254/2016 non richiama integralmente la disciplina dell'art. 115 ma solo i poteri in essi previsti (con ciò intendendo far riferimento al loro contenuto sostanziale) e dichiara espressamente che essi possono essere esercitati nei confronti: delle società che rientrano nell'obbligo di redigere le dichiarazioni; delle società che redigono una dichiarazione volontaria; dei

¹²⁹ Art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

¹³⁰ Art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016.

¹³¹ Art. 9, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 254/2016.

componenti dei loro organi sociali. Queste specificazioni inducono a ritenere che, nel contesto della disciplina sulle informazioni non finanziarie, la Consob possa esercitare i predetti poteri solo nei confronti delle società che redigono e pubblicano le dichiarazioni non finanziarie e nei confronti dei corrispondenti componenti degli organi sociali (in cui sono compresi amministratori e componenti del collegio sindacale). Non rientrano in tale ambito né le società controllanti o controllate, né i direttori generali, i dirigenti preposti, gli altri dirigenti.

In tale contesto, la Consob è chiamata a disciplinare con Regolamento¹³²: a) le modalità di trasmissione alla stessa Consob della dichiarazione di carattere non finanziario nonché delle informazioni da essa richieste; b) le modalità e i termini per il controllo da svolgere sulle dichiarazioni di carattere non finanziario; c) le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni aggiuntive richieste da detta autorità.

Queste ulteriori formalità pubblicitarie si aggiungono al regime previsto dal legislatore primario di deposito presso il Registro delle imprese e di pubblicazione sul sito internet della società.

La Consob è inoltre l'autorità competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel precedente paragrafo. Essa agisce in base alle previsioni degli artt. 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis del TUF¹³³. L'art. 194-bis definisce i criteri per la determinazione della sanzione. In particolare esso prevede che nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, la Consob deve tener conto di ogni circostanza rilevante e, in particolare, deve considerare: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità; c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione; e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con le Autorità competenti; g) la recidiva del soggetto responsabile della violazione; h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione¹³⁴. L'art. 195 fissa le regole procedurali per l'irrogazione delle sanzioni. L'art. 195-bis disciplina la pubblicazione delle sanzioni sul sito della Consob¹³⁵.

¹³² Da adottare sentite la Banca d'Italia e l'IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilate.

¹³³ Art. 8, comma 6, del d. lgs. n. 254/2016.

¹³⁴ V. in materia la nostra circolare n. 20 del 2016, p. 28.

¹³⁵ Sulla procedura e sulla pubblicazione delle sanzioni v. la nostra circolare n. 13 del 2016.

È da sottolineare che l'applicazione del regime speciale recato dal TUF in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni e regole procedurali per l'irrogazione non esclude che anche per queste sanzioni valga comunque il principio di colpevolezza dell'illecito fissato dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale la responsabilità per l'illecito consegue sempre a una condotta dolosa o colposa¹³⁶.

Per quanto riguarda i revisori, la Consob, sempre con Regolamento, determina i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori¹³⁷. Ad essa spetta il potere di: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti¹³⁸.

12 Entrata in vigore e adempimenti connessi

Le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 254/2016 si applicano con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017¹³⁹. Questo significa che la prima dichiarazione non finanziaria da redigere e pubblicare sarà, per quelle società che hanno l'esercizio finanziario corrispondente con l'esercizio solare, quella relativa all'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2017.

Un tema delicato è quello del raffronto con gli esercizi precedenti nella prima dichiarazione non finanziaria redatta in via obbligatoria, in particolare per quelle società che non hanno già alle spalle un'esperienza di rendicontazione non finanziaria volontaria. Al riguardo, nel senso di agevolare la fase di introduzione della disciplina, il

¹³⁶ In questo senso per le fattispecie sanzionatorie in materia di informazione societaria e per le sanzioni amministrative del TUB v. rispettivamente M. FRATINI, G. GASPARRI, A. GIALLONGO, *Le sanzioni della Consob* e A. BALDASSARRE, *Le sanzioni della Banca d'Italia*, in M. FRATINI (a cura di), *Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti*, 2011, Padova, p. 389 e 505.

¹³⁷ Art. 9, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 254/2016.

¹³⁸ Art. 9, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 254/2016.

¹³⁹ Art. 12 del d. lgs. n. 254/2016.

d. lgs. n. 254/2016 prevede che, in sede di prima applicazione della disciplina, gli EIP possono fornire un raffronto con gli esercizi precedenti “solo sommario e qualitativo”.

Questa formula, prevedendo un raffronto di natura sommaria e qualitativa, sembra escludere che la prima dichiarazione non finanziaria redatta in via obbligatoria debba contenere i dati quantitativi di raffronto sull'impatto socio/ambientale relativi all'esercizio precedente (a quello cioè che si è chiuso il 31 dicembre 2016). In tal senso è da sottolineare come, già sotto un profilo di principi generali, imporre il raffronto con i dati dell'esercizio precedente a quello dell'entrata in vigore della nuova disciplina significherebbe di fatto applicare la nuova legge retroattivamente. Sotto un profilo fattuale, inoltre, quelle imprese che non hanno maturato un'esperienza in tema di rendicontazione socio-ambientale, non avendo raccolto i dati nell'esercizio precedente, non sarebbero in grado di assolvere tale adempimento.

Un primo adempimento che deriva dalla nuova disciplina riguarda il conferimento al revisore delle verifiche previste dalla legge per la dichiarazione non finanziaria relativa all'esercizio 2017. Come detto, il revisore è chiamato a svolgere due tipi di controllo: quello relativo alla predisposizione della dichiarazione non finanziaria che deve essere posto in essere dal revisore incaricato della revisione e quello sulla conformità delle informazioni fornite che può essere attribuito anche ad altro revisore.

Entrambi questi compiti potranno essere conferiti dal consiglio di amministrazione nel corso del 2017. Quando si intenda attribuire l'incarico per l'attestazione di conformità al revisore incaricato della revisione del bilancio o a un membro della sua rete, è necessaria l'approvazione preventiva del CCIRC.

Il Direttore Generale

Micossi